



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

**SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI**

**Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 5350 - Data adozione: 12/04/2018**

Oggetto: Mannari Francesco & C. Snc. Autorizzazione alla realizzazione e gestione, ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Loc. Montegemoli- Piombino (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/04/2018

**Firma valida**

Firmato digitalmente da RAFANELLI

ANDREA

Data: 12/04/2018 16:09 CEST

Motivo: firma digitale

Numero interno di proposta: 2018AD006008

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e alla Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'art. 208 della Parte quarta che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*";

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: "Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente).

VISTA la Deliberazione 18 ottobre 2010 n. 885 e s.m.i. "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 " e smi;

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 "*Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento*" e smi e le successive D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e smi "*Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20*" e D.C.R.T. 25/01/2005 n. 6 "*Approvazione del Piano di tutela delle acque*";

VISTA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

VISTA la L. R. n. 10 del 12/02/2010 e smi "*Norma in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*";

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 e s.m.i. recante “*Riordino delle funzioni provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi “*Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti*”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e smi “*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche*”;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 3495 del 27.03.2017, rilasciato dal competente Settore Valutazione Impatto Ambientale- Valutazione ambientale strategica-opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana , con il quale è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto del nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Loc. Montegemoli- Piombino (LI) presentato dalla Soc. Mannari Francesco & C., con prescrizioni;

VISTA la nota in atti regionali prot. n. 423036 del 06.09.2017 (codice pratica Aramis 21547) con la quale il Suap del Comune di Piombino ha trasmesso, tramite l'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (operazioni di trattamento R5 e R13 di cui all'All. C al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) da realizzarsi in Loc.Montegemoli- Piombino (LI) presentata dalla Soc. Mannari Francesco & C. Snc;

VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi in data 06.10.2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana di Via Galilei 40- Livorno dalla quale è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa;

VISTA la nota in atti regionali prot. n. 593596 del 11.12.2017 con la quale il Suap del Comune di Piombino ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla Società in risposta a quanto richiesto con la sopra citata Conferenza di Servizi del 06.10.2017;

VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi in data 18.01.2018, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana di Via Galilei 40- Livorno che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica presentata dalla Soc. Mannari Francesco & C. Snc alla realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., relativamente al nuovo impianto da realizzarsi in Loc. Montegemoli- Piombino (LI), con prescrizioni;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di posizione organizzativa "Autorizzazione rifiuti-Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno";

*DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno;*

#### DECRETA

1. di approvare il progetto, presentato dalla Soc. Mannari Francesco & C. Snc ( P.IVA n. 01100070497), per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di trattamento R5 e R13 di cui all'All. C al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) da realizzarsi in Loc. Montegemoli- Piombino (LI), conformemente alla documentazione progettuale presentata e richiamata in premessa;
2. di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cui al progetto approvato ai sensi del punto 1. alla Società Soc. Mannari Francesco & C. Snc ( P.IVA n. 01100070497) con sede legale in Campiglia Marittima (LI) Via del Lavoro n. 48 relativamente all'impianto da realizzarsi Loc. Montegemoli- Piombino (LI);
3. di stabilire che l'impianto dovrà essere gestito conformemente a quanto previsto negli Allegati 1 e 2 al presente Atto di cui sono parte integrante e sostanziale, e nel rispetto della documentazione progettuale approvata e presente agli Atti della Regione Toscana cui alle note sopra richiamate;
4. di stabilire che dovrà essere ottemperato a quanto previsto dall'Allegato 3 al presente Decreto " Accertamento di conformità urbanistica-edilizia" datato 16.01.2018 rilasciato dal Comune di Piombino;
5. di stabilire che i rifiuti che la Società è autorizzata a ricevere presso l'impianto con l'indicazione dei quantitativi e delle operazioni sono quelli definiti nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di stabilire che la configurazione impiantistica è quella prevista nella planimetria in Allegato 4 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;
7. di precisare che la società Soc. Mannari Francesco & C. Snc dovrà attenersi e ottemperare alle prescrizioni previste in Allegato 2 e 3 al presente decreto di cui sono parte integrante e sostanziale;
8. di prescrivere che la Società dovrà effettuare la comunicazione di fine lavori conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 6 della DPGRT n. 13/R/2017, al fine di permettere a questa Amministrazione di eseguire apposito sopralluogo ispettivo. Ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della DPGRT n. 13/R/2017, si precisa che l'attività potrà essere intrapresa solo a seguito della comunicazione di esito positivo della verifica di cui allo stesso comma 7 da parte di questa Amministrazione;

9. di prescrivere che prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata apposita polizza fidejussoria conformemente alla Delibera Regionale n. 743/2012 e s.m.i., a favore della Regione Toscana, a copertura del quantitativo dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione della durata dell'autorizzazione più 2 anni;
10. di sostituire ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni ambientali:
  - 9.1 autorizzazione allo scarico di acque meteoriche contaminate e delle acque industriali originate dal sistema di lavaggio ruote in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 con le modalità e prescrizioni contenute nell'All.2 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale ;
  - 9.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità e prescrizioni contenute nell'All.2 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;
11. di dare atto, inoltre, che il ripristino del sito a dismissione dell'impianto dovrà prevedere le attività pianificate nel documento: "Piano di ripristino ambientale" - atti Regione Toscana prot. n. 423036 del 06.09.2017 con le seguenti prescrizioni:
  - 11.1) dovrà essere comunicata tempestivamente la decisione di cessare l'attività che comporta, la chiusura dell'impianto, lo sgombero e la pulizia dell'area interessata;
  - 11.2) il piano di ripristino ambientale dell'area, da attuare alla chiusura dell'impianto dovrà comunque essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista per l'area stessa, previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dall'art 242 D.Lgs 152/06 e s.m.i;
12. di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;
13. di precisare inoltre, in conformità con quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, che la presente autorizzazione ha validità dieci anni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della sua scadenza dovrà essere richiesto il suo rinnovo;
14. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
15. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione dovrà rispettare anche le prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'atto di esclusione dalla VIA rilasciato dal settore regionale "VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale" con provvedimento n. 13495 del 27.03.2017;
16. di precisare che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e smi e fa salvi i diritti di terzi;

17. di precisare, in aggiunta, che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
18. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Piombino al fine dell'espletamento delle proprie competenze per :
- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Società Mannari Francesco & C. Snc comunicando alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti la data di avvenuta consegna;
  - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al:
    - Comune di Piombino;
    - Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda UsI Toscana Nord Ovest;
    - A.R.P.A.T. - Area Dipartimento di Piombino - Elba, ai fini dei successivi controlli;
    - A.R.P.A.T. - Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
    - Albo nazionale dei gestori ambientali – Sezione regionale della Toscana;
    - ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ai sensi dell'art. 208 comma 17 bis del D.L.gs 152/06 e smi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 4*

- 1            *Descrizione impianto*  
*a0bac0ee7e0918f549e0e9b3f3ae771cfc57916920dc267b57e83bffdacfeaf*
  
- 2            *Prescrizioni*  
*6afb12d2f90cb34d75fc4af751e0b8e079f102a870ff18b73f9480fe2e523320*
  
- 3            *Compatibilità urbanistica*  
*09942a171316a747505c5d2d45ac6c25308f4d757ceaa6e40330b2c08063bb8f*
  
- 4            *Planimetria Impianto*  
*a73ff3a66084c1f1021ddeadeb3680979830660461ac638116ff748c613d8870*

**CERTIFICAZIONE**

**Firma valida**

Firmato digitalmente da BIANCHI CRISTINA

Data: 16/04/2018 11:36:22 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione





Soc. Mannari Francesco & C. Snc  
Impianto Loc. Montegemoli- Piombino (LI);

## **1. Matrice Rifiuti**

### **DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL CICLO PRODUTTIVO:**

L'area nella quale verrà ubicato l'impianto è ricompresa in loc. Montegemoli nel Comune di Piombino (LI), in una zona individuata dal vigente strumento urbanistico con destinazione d'uso industriale. Nel complesso l'area di interesse si colloca in un'area pianeggiante relativamente antropizzata ma in via di sviluppo industriale a seguito del nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi adottato dal Comune.

La proprietà dell'intero lotto è del Comune di Piombino e lo stesso è inserito all'interno del P.I.P. del Comune di Piombino lotto B12 e contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 13 particelle 1636, 1639 e 377 e con superficie totale pari a 21.475 mq. La Società Mannari Snc realizzerà il proprio impianto solo su parte di detto lotto B12 ed esattamente sulla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Piombino al n. 1639 del foglio 13 ed avente superficie complessiva di 9005 mq.

L'area (circa 9.000 mq) sarà suddivisa come segue:

- Area di deposito MPS/EoW pari a circa 2.000 mq.
- Area deposito rifiuti inerti pari a circa 2.000 mq.
- Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi R13 di dimensioni pari a circa 1.000 mq.
- Area di trattamento R5 pari a circa 2.500 mq.

La restante parte verrà adibita agli uffici, spogliatoio oltre alla viabilità interna. L'area risulta interamente recintata.

Il ciclo tecnologico di recupero adottato è sinteticamente il seguente:

### **Modalità di accettazione:**

Preliminarmente al conferimento dei rifiuti viene attuata una procedura tra la Società e il produttore che prevede una fase contrattuale e conoscitiva del rifiuto che il produttore intende conferire, comprensiva delle analisi per definire l'omologa del rifiuto.

L'accesso del mezzo che conferisce i rifiuti avviene tramite cancello presidiato da personale addetto ed è ammesso solo durante le ore di apertura dell'impianto; l'addetto verifica la presenza del formulario per il trasporto, la corretta compilazione dello stesso e procede ad una ispezione visiva del carico finalizzata ad accertare l'assenza di materiali non ammessi al conferimento e la corrispondenza - per quanto visibilmente riscontrabile - del rifiuto alle caratteristiche attese e dichiarate sul documento di trasporto. Non saranno accettati carichi non preventivamente concordati, ovvero non accompagnati da formulario di identificazione, ovvero difformi dalle caratteristiche attese.

Dopo la fase di accettazione, l'addetto indica al trasportatore il luogo dove deve avvenire lo scarico e la viabilità prevista. Lo scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti (pianale ribaltabile, cassone a fondo apribile, movimentazione da gru a braccio del mezzo) su platea in impermeabile a perfetta tenuta idraulica. Nell'area di scarico avviene anche l'eventuale allontanamento di rifiuti non idonei al processo di trattamento, che verranno stoccati in apposito container per la messa in riserva temporanea.

I materiali conferiti sono stoccati separatamente in cumuli in ragione della prevalente presenza di:

- materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in calcestruzzo, ecc.);
- materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.);
- materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.);
- materiali indifferenziati da demolizione non selettiva.

Tale separazione risulta funzionale alle successive operazioni di macinazione, vagliatura e separazione granulometrica per l'ottenimento di prodotti commercializzabili. I diversi cumuli sono posizionati in modo da rendere facili le operazioni di movimentazione.

La viabilità interna verrà tenuta pulita e sgombra da rifiuti e/o da altro che possa intralciare le operazioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto.

I cumuli costituiti da materiale inerte polverulento, saranno protetti dall'azione del vento con apposite telonature e/o mediante operazioni di umidificazione.

L'area di scarico, debitamente segnalata, offre i necessari spazi per l'avvicinamento e le manovre.

Dai cumuli sono eliminati manualmente eventuali rifiuti decadenti visibili e non idonei al ciclo di lavorazione; tali materiali non desiderati (ferro, carta, ecc.) vengono posizionati in area appositamente dedicata e successivamente smaltiti attraverso le procedure di legge.

I rifiuti accatastati in cumuli distinti e su apposite piazzole sono movimentati con idonei mezzi cingolati o gommati in dotazione all'impianto

### **Descrizione funzionale del ciclo di recupero**

Presso l'impianto verranno installati due gruppi di frantumazione di tipo fisso.

Le operazioni svolte sono sinteticamente le seguenti:

- Messa in riserva di rifiuti quali, terre e rocce, cemento, miscele bituminose, pietrisco, materiali provenienti da attività di demolizione;
- Operazioni di frantumazione, vagliatura ed eventuale miscelazione con inerti per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate;
- Produzione di prodotti inerti "End of Waste" classificati CE.

Le operazioni svolte ricadono nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e più precisamente vengono definite come R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", e R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

Il ciclo di recupero dei rifiuti effettuato mediante i molini di frantumazione e vagliatura (descritti in seguito) consiste nelle seguenti fasi meccaniche tecnicamente interconnesse:

- 1) vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e/o delle frazioni indesiderate;
- 2) macinazione;
- 3) selezione granulometrica per ottenimento di frazioni inerti di varia granulometria.

L'alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con una pala gommata. Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti conferiti non viene consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo. Per ottenere un materiale in uscita ottimale e privo di contaminati, in questa fase l'operatore alla pala effettua un ulteriore controllo diretto del materiale da sottoporre a trattamento; qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione per un'ispezione visiva e più accurata prevedendone, in caso di incertezze, l'accantonamento momentaneo e la successiva analisi per verificarne la composizione e l'eventuale presenza di sostanze indesiderate.

Il ciclo tecnologico di recupero, come già descritto, sarà composto dalle seguenti fasi interconnesse tra loro:

- Posizionamento dell'impianto presso il sito di lavorazione;
- Esame e preselezione manuale del materiale in ingresso da sottoporre al processo, al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee indesiderate (legno, plastica, ferro in pezzatura ecc.);
- Alimentazione dell'impianto mediante escavatore o motopala in tramoggia;
- Frantumazione del materiale nel frantoio a mascelle;
- Separazione dei materiali ferrosi tramite separatore magnetico installato a bordo. Il materiale ferroso viene separato dai materiali frantumato e raccolto in una zona posta lateralmente rispetto al macchinario;
- Vagliatura finale del materiale frantumato e deferrizzato tramite un sistema di vagli in serie, con diametro decrescente. Il prodotto finale della vagliatura è costituito da diverse selezioni granulometriche che sono depositati dall'impianto separatamente tramite il nastro laterale di scarico e il nastro materiali fini. L'impianto è dotato di sistema di abbattimento delle polveri.

Il numero di nastri in uscita dal processo può variare a seconda della pezzatura del materiale da produrre.

La lavorazione avviene tramite due impianti denominati IMISA IX 32 e IMISA I.F. 750.

L' IMISA IX 32 è costituito essenzialmente da una tramoggia di carico con altezza 2,10 metri e sponde di 0,66 metri, un nastro di carico ove è alloggiato il deferrizzatore, con motore della potenza di 2 kw, per la separazione del materiale ferroso dagli inerti,

E' inoltre presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri, questo consiste in un tubo portante alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

A corredo e, parte integrante dell'impianto, sono anche il generatore ed il serbatoio di alimentazione a gasolio presenti nelle immediate vicinanze del mulino su aree dedicate impermeabili.

L'IMISA IX 32 è un mulino finitore a martelli snodati, è adatto e dedicato dalla Società, alla esclusiva frantumazione di svariate classi di inerti e ghiaie, realizzato allo scopo di ottenere elevate produzioni di granulati di ottima poliedricità.

Nel mulino di frantumazione, il materiale introdotto viene frantumato fino a ridurlo alle dimensioni desiderate. I dispositivi di frantumazione a martelli snodati descritti, possono essere avvicinati o allontanati, riducendo o aumentando la pezzatura del materiale in uscita (min. 20 mm – max. 115 mm., all'occorrenza altresì, in via preliminare, può essere previsto il passaggio su un sistema vagliante (vibro-alimentatore), finalizzato ad evitare di inviare alla frantumazione la frazione fine, l'alimentazione può essere variata da una pulsantiera posta a lato della sponda laterale, in modo da aumentare o diminuire portata e qualità di pre-vagliatura del materiale.

Sulle pareti d'urto sono montate delle barre, intercambiabili tra loro, fuse in acciaio speciale molto resistente all'usura. Il rotore, fusione in acciaio o composto in lamiera, è montato su un albero, in lega d'acciaio ad elevata resistenza, rotante su cuscinetti orientabili a rulli largamente dimensionati.

Il particolare sistema di bloccaggio dei martelli realizzato dall'azienda, garantisce una pressione costante e continua sulle superfici lavorate dei martelli stessi, formando praticamente un corpo unico con il rotore. Ciò ha permesso il montaggio di martelli in acciaio ad alto tenore di manganese.

o in speciali leghe antiusura ma di gran lunga più resistente all'usura stessa; anche la camera di macinazione è realizzata in acciaio ad alto tenore di manganese o in speciali leghe antiusura. I martelli possono essere ruotati in modo da poter sfruttare al massimo le loro superfici d'impatto. La carcassa in lamiera accuratamente saldata è apribile per facilitare le normali operazioni di manutenzione e controllo.

L' IMISA I.F. 750 è concettualmente simile al precedente per la parte di carico e scarico ma ha caratteristiche diverse, per la compattezza, per la diversità del frantumatore e dell'uso, che si descrivono di seguito brevemente rimandando all'allegato tecnico per una più accurata lettura.

L'impianto di frantumazione IMISA I.F. 750 è un frantumatore autonomo, definito autonomo in quanto non necessita di alcuna fonte di energia esterna essendo fornito di un gruppo elettrogeno.

Le dimensioni della macchina sono le seguenti:

- Altezza della macchina completa : 3,50 m.
- Lunghezza: 9,50 m.
- Larghezza massima: 2,50 m.
- Lunghezza del nastro estrattore: 10,00 m. (variabile)
- Larghezza del nastro estrattore: 0,90 m.

L'impianto fornisce un prodotto le cui dimensioni non superano i 25÷30 mm.

L'alimentazione del frantumatore avviene tramite un "alimentatore idraulico a cassetto". All'uscita del frantumatore è posto un nastro trasportatore per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Nella zona centrale, su apposita struttura, è montato il vero e proprio frantumatore.

Nella zona anteriore, al di sopra di una struttura in tubolare elettrosaldato, è posto il gruppo di alimentazione composto da un cassetto, il cui movimento è dato da un pistone idraulico, e da una capiente tramoggia che raccoglie gli inerti da frantumare.

Al di sotto del gruppo di alimentazione è stato ricavato un vano in cui trovano alloggiamento il gruppo elettrogeno, la centralina idraulica, il motore elettrico per l'azionamento del frantumatore ed il quadro di comando.

Al di sotto della bocca di uscita del frantumatore è posto un nastro per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Questo è formato da due parti: una fissa solidale con la struttura dell'impianto, ed una mobile. La parte mobile presenta la particolarità di avere le sponde formate da un sistema di leve che incernierate in maniera opportuna, formano un pantografo. Questo meccanismo, sotto l'azione di due pistoni oleodinamici, permette l'estensione o la chiusura del nastro.

Le due "sponde" sono agganciate superiormente ad un castello formato da tubolari elettrosaldati tramite perni, mentre la parte inferiore è agganciata ai due pistoni oleodinamici.

Al di sopra del nastro, in posizione opportuna, è posizionato un separatore magnetico a nastro che provvede ad eliminare tutte le parti ferrose presenti negli inerti. Questi materiali vengono quindi scaricati in un apposito contenitore.

Inoltre è presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri che consiste in un tubo portante, alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

Sull'impianto sono montati anche quattro stabilizzatori meccanici a coppia conica per effettuare il livellamento.

- Il mulino frantumatore IMISA IX 32 verrà utilizzato e dedicato esclusivamente per la riduzione a pezzature commerciali delle graniglie e collocato in area dedicata (vedi planimetria allegata) sarà dotato di un gruppo di alimentazione e serbatoio gasolio separati ed in area impermeabile dotata di opportuni sistemi di sicurezza.

- Il mulino IMISA IF 750 invece verrà utilizzato per la produzione di materiale inerte derivante dal vero e proprio trattamento delle terre e rocce per la produzione di materiale definito "End of Waste" o MPS o prodotto dal trattamento dei rifiuti in ingresso quali ad esempio calcestruzzo, scorie, pietrisco, asfalto ecc. ecc..

Sarà alloggiato su area dedicata in prossimità degli stalli dedicati allo scarico CER in ingresso (vedasi planimetria allegata). Questo impianto sarà caratterizzato dalla possibilità di rotazione, attorno all'asse, per angoli fino a 270 gradi, in modo tale da coprire agevolmente una superficie di deposito dei prodotti in uscita dal nastro estrattore senza procedere alla realizzazione di vari castelli di nastri trasportatori. Tale soluzione, evitando sbalzi di scarico del materiale prodotto, evita anche la produzione di polveri limitate quindi solo alla fase di scarico del nastro estrattore del frantumatore sul cumulo medesimo, oltre a permettere un agevole gestione dei cumuli.

Il materiale sottoposto alle le operazioni di frantumazione dei due mulini, viene successivamente convogliato ad un vibrovaglio che realizza le selezioni granulometriche desiderate. Il materiale estratto viene accumulato in posizione frontale rispetto alla macchina e successivamente trasferito con pala gommata nell'area destinata allo stoccaggio del prodotto finale ottenuto. Lo stoccaggio avviene in cumuli, situati in area separata da quella dei rifiuti da recuperare, suddivisi in base alle diverse granulometrie e alle caratteristiche merceologiche dei prodotti ottenuti.

#### **Standard di qualità dei prodotti del trattamento**

Relativamente agli STD di qualità di riferimento delle materie EoW ottenute dall'impianto Mannari verranno adottati gli standard previsti dal Reg. UE n. 305/2011.

La marcatura CE del prodotto rappresenterà per i prodotti uscenti dall'impianto la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale viene valutata, accertata e garantita mediante procedure certe la produzione ed infine viene dichiarata la prestazione.

Il sistema della cosiddetta CPD (Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto) che la Soc. Mannari adotterà sarà in osservanza all'allegato V CPR 305/2011 e sarà SISTEMA 2+.

Nella DoP (Dichiarazione di Prestazione) rilasciata dalla Mannari snc saranno inoltre contenute eventuali informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (art. 31 e 33 del Regolamento).

I prodotti del trattamento ottenuti dal trattamento dei rifiuti inerti rappresentano pertanto un prodotto di granulometria selezionata con caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN 13242 del marzo 2004, UNI EN 13285 del marzo 2004 e UNI EN ISO 14688-1 del gennaio 2003 e, in armonia con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n° UL/2005/5205 rispettano le caratteristiche indicate nell'allegato C della Circolare (Caratteristiche Prestazionali degli Aggregati Riciclati).

La Ditta seguirà un sistema di gestione per il controllo e la certificazione della qualità, che consente l'applicazione sul prodotto del marchio CE; al momento della vendita viene inoltre rilasciata, insieme al prodotto, una dichiarazione di conformità. La Ditta prevede di effettuare il test di cessione sulle MPS prodotte in conformità a quanto previsto dal DM 186 del 05/04/2006: il test viene effettuato ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Indicativamente si produrranno nell'impianto le seguenti pezzature di cui verranno prodotte le relative DoP e successive marcature CE

- Sabbia fine di cava 0/3 -0/5

- Sabbia riciclata 0/8-0/10- 0/15

- Pietrisco di cava /riciclato 5/8- 8/12- 12/22-22/32- 40/70

- Materiale per rilevato riciclato 0/60- 0/100
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 80/120- 80 /300 per gabbioni
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 200 /400 per muratura
- Stabilizzato cava-riciclato 0/30- 0/20
- Misto cementato 0/30 derivato dallo stabilizzato riciclato 0/20
- Misto cementato 20/30 derivato da vagliatura di fresatura del 170302
- Terre (CE)
- altre tipologie eventualmente richieste dalla Committenza e certificate regolarmente mediante il sistema di attestazione delle DoP.

### **Quantitativi:**

I quantitativi massimi di rifiuto che la Società è autorizzata sono i seguenti:

- quantitativo totale massimo di messa in riserva istantanea (operazione R13):

**8.000 ton** così suddiviso:

max 7.000 ton di rifiuti inerti di cui massimo **3.500 ton non** da costruzione e demolizione  
 max 1.000 ton di altri tipi di rifiuti speciali non pericolosi compatibili con il processo produttivo

- quantitativo totale massimo stoccaggio annuo R13: **160.000** tn
- quantitativo totale massimo di trattamento annuale (operazione R5): **140.0000** ton/anno
- quantitativo massimo di trattamento giornaliero (operazione R5): **540** ton/giorno di cui massimo 70 ton/giorno di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210).

## **2. Matrice scarichi idrici**

*Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) e acque di lavaggio mezzi.*

L'attività risulta compresa nell'elenco di cui alla Tab.5 All.5 del DPGRT n.46/R/08 e s.m.i., tra le attività che producono acque meteoriche contaminate ai sensi dell'art.39 dello stesso Regolamento.

Si osserva che l'attività prevede la presenza di un impianto di lavaggio ruote dei camion in transito che viene gestita insieme alle acque meteoriche dilavanti (AMD); tale scarico si configura come scarico industriale.

Il progetto prevede che la superficie occupata dall'impianto sia fornita di impermeabilizzazione laddove avviene lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti, che sia invece realizzata in stabilizzato nelle aree di stoccaggio EoW e viabilità interne.

Le aree impermeabilizzate saranno dotate di canalette perimetrali di raccolta verso un impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione che recapiterà le acque trattate ad una vasca di raccolta per il riuso interno (abbattimento polveri); non è prevista la separazione tra la prima e la seconda frazione di acque dilavanti.

Il progetto prevede anche la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le aree di stoccaggio materiali recuperati e il trattamento presso il medesimo impianto di depurazione, ma senza passaggio attraverso disoleatore.

Le acque di risulta del lavaggio ruote confluiscono nella rete delle acque meteoriche modificando pertanto la natura dello scarico finale dello stesso (acque industriali).

In merito alla scelta progettuale di gestione, con particolare riferimento al trattamento, i contaminanti pertinenti sono gli stessi di quelli presunti per le AMDC e pertanto tale scarico può essere trattato allo stesso modo.

La gestione di tali reflui deve rispettare le condizioni previste nell'Allegato 2 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale.

Le acque nere originate da servizi degli uffici e spogliatoi, che sono a tutti gli effetti acque reflue domestiche, che vengono raccolte e gestite come rifiuti.

### **3. Matrice emissioni in atmosfera**

#### *Emissioni diffuse di polveri*

Relativamente agli apprestamenti ambientali relativi alla produzione e propagazione della polveri, vengono adottati diversi sistemi di abbattimento e mitigazione di tale problematica.

L'intero perimetro è completamente dotato di idonee piantumazioni, che garantiranno un'efficace barriera alla dispersione delle polveri verso l'esterno; tali piantumazioni altresì sono dotate di idonea irrigazione tale da rendere efficiente ed efficace la crescita e lo sviluppo regolare delle piante.

Altro apprestamento di natura ambientale e di tipo fisso è costituito dal sistema di nebulizzazione dei cumuli che, collegato a un anemometro, permetterà l'accensione automatica del sistema di abbattimento delle polveri (sistema di nebulizzazione) al superamento della soglia di velocità del vento di 6 m/s.

Pertanto oltre al normale sistema di protezione tramite barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'impianto, la Società si doterà di un sistema di nebulizzazione dei cumuli collegato all'anemometro che eviterà la formazione di polveri prima che le stesse incontrino la barriera vegetale. Entrambi gli accorgimenti sono di tipo programmati e non estemporanei.

In definitiva ai fini del contenimento delle polveri verranno adottati i seguenti apprestamenti:

- barriera vegetale lungo tutto il perimetro;
- sistema di bagnatura/nebulizzazione dei cumuli e delle aree di stoccaggio delle MPS;
- anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s;
- teli di protezione.

Nel caso in cui, in particolari condizioni, gli interventi di mitigazione precedentemente descritti non risultassero efficaci è prevista la copertura immediata dei cumuli.

Tabella A- CER, operazioni e quantitativi autorizzati

CER	Descrizione	Operazione	Quantitativo max di stoccaggio istantaneo (ton)	Quantitativo max di stoccaggio annuale (t/anno)	Quantitativo max di trattamento annuo (ton/anno)	Quantitativo max di trattamento giornaliero (ton/giorno)
101311	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310					
170101	Cemento					
170102	Mattoni					
170103	Mattonelle e ceramiche					
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106					
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503					
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13	7.000 <sup>(1)</sup>	140.000	140.0000	540 <sup>(2)</sup> t
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5				
010409	Scarti di sabbia e argilla					
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
100201 <sup>(1)(2)</sup>	Rifiuti dal trattamento delle scorie					
100202 <sup>(1)(2)</sup>	Scorie non trattate					
100210 <sup>(1)(2)</sup>	Scaglie di laminazione					
200202	Terra e roccia					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105					

191202	Metalli ferrosi	R13	250	5.000	-	-
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13	250	5.000	-	-
170201	Legno	R13	100	2.500	-	-
170203	Plastica	R13	100	2.500	-	-
150102	Imballaggi in plastica	R13	100	1.500	-	-
150103	Imballaggi in legno	R13	100	1.500	-	-
200303	Residui della pulizia stradale	R13	100	2.000	-	-
	<b>Totale</b>		<b>8.000</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>570</b>

<sup>(1)</sup> Il quantitativo massimo stoccabile delle scorie è di 3.500 ton ( CER 100201 - 100202 - 100210)

<sup>(2)</sup> Il quantitativo massimo giornaliero trattabile delle scorie 70 ton/giorno( CER 100201 - 100202 - 100210)



Soc. Mannari Francesco & C. Snc ( P.IVA n. 01100070497)  
Impianto Loc. Montegemoli- Piombino (LI);

## Prescrizioni

### 1. MATRICE RIFIUTI

#### Prescrizioni generali:

- 1.1 All'accettazione del rifiuto dovranno essere previste:
  - una verifica della presenza o meno di amianto o di materiali che lo contengono;
  - una verifica della caratterizzazione di pericolosità del rifiuto in ingresso, con frequenza annuale o nel caso di anomalie evidenti.
- 1.2 I rifiuti stoccati dovranno essere adeguatamente contrassegnati con una cartellonistica opportuna e dovranno essere garantite misure di pulizia delle aree in occasione della diversa destinazione delle stesse.
- 1.3 Le aree di stoccaggio dei prodotti dovranno essere munite di opportuna cartellonistica che individui in maniera univoca la tipologia presente.
- 1.4 Dovrà essere mantenuta in efficienza la recinzione e la pavimentazione dell'impianto provvedendo tempestivamente al ripristino delle zone usurate.
- 1.5 L'attività autorizzata deve essere effettuata in modo da assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli addetti e le popolazioni circostanti, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

#### Prescrizioni inerenti i rifiuti in ingresso:

- 1.6 Fermo restando l'obbligo della corretta classificazione dei rifiuti da parte del produttore, il gestore dell'impianto, al momento del conferimento dei rifiuti dovrà accertare la compatibilità dei rifiuti con il proprio processo di lavorazione e la congruità della caratterizzazione fatta dal produttore, con una frequenza e modalità stabilite nella procedura di autocontrollo definita dalla ditta.  
A tal fine, **entro 90 giorni** dalla data di adozione del presente atto il gestore deve trasmettere e/o confermare a questo Ente, un documento omogeneo descrittivo della procedura di autocontrollo di cui al punto precedente, da tenere in impianto a disposizione degli Enti di controllo.
- 1.7 il circuito di trattamento e recupero delle terre deve essere mantenuto separato dai rimanenti circuiti di recupero delle altre tipologie di rifiuto autorizzato;
- 1.8 devono essere accettati in impianto solo i rifiuti che presentino concentrazioni di contaminazione non superiore alla colonna B tab. 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.lgs. 152/06 e smi;
- 1.9 Non possono essere accettate terre provenienti da attività di bonifica;
- 1.10 devono essere mantenute distinte le terre che rispettano i valori di colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs.152/06 e quelle che rispettano i valori di colonna B.
- 1.11 i materiali (**aggregati riciclati**) ottenuti al termine del processo di recupero dovranno presentare al fine di conseguire la cessazione della qualifica del rifiuto:

a) l'eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 5/02/98 secondo i criteri previsti all'Allegato n. 3 dello stesso D.M. I certificati, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'impianto a cura della ditta stessa.

b) conformità alle norme **UNI EN 13242** per gli "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade", **UNI EN 12620** "Aggregati per calcestruzzo" e **UNI EN 13285** per le miscele fra le varie tipologie di aggregati mediante certificazione di conformità (**marcatatura CE**) ottenuta con **sistema 2+**;

c) caratteristiche prestazionali conformi all'**allegato C** della **Circolare del M.A.T.T. del 15 luglio 2006 n. UL/2005/5205** secondo le rispettive destinazioni/manufatti.

1.12 L'utilizzo dei prodotti/aggregati nelle attività di recupero/ripristino ambientale, ovvero nella restituzione di aree degradate (individuate dallo strumento/pianificazione urbanistica) ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, è ammesso a condizione che:

- i) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
- ii) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal progetto di cui alla lettera i);
- iii) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. Il contenuto dei contaminanti deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito (di cui alla tab. 1 dell'allegato 5 alla parte IV del DLGS n. 152/06), così come indicato alla lettera d bis) dell'art. 5 del DM 5.2.98;

Il recupero/ripristino ambientale può anche avvenire nei casi disciplinati dalla Legge Regionale 35/2015 (che prevede l'approvazione di un intervento di risistemazione ambientale del sito estrattivo – art. 18 e art 31) e dal D.Lgs. 152/2006 art. 242 (che prevede l'approvazione di un progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, e, ove necessario, di ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale).

1.13 La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve avvenire per **lotti** con le seguenti modalità:

- ogni lotto prodotto deve essere identificato con una sigla univoca
- la dimensione massima di ogni lotto non può superare i 3.000 mc;
- possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
- le eventuali ulteriori aliquote di EoW prodotte dovranno essere accumulate in un nuovo lotto distinto dal precedente.

Nel caso all'esito delle verifiche condotte risulti che il prodotto EoW ottenuto non rispetti gli standard qualitativi/ambientali previsti ai punti precedenti, il lotto in questione deve essere gestito come rifiuto.

E' necessario che sia dato evidenza di come il prodotto sia reimpiegato. Tale evidenza deve essere garantita dalla tenuta di un registro da cui deve emergere: il lotto di produzione del prodotto correlato alla destinazione di riutilizzo, le relative verifiche analitiche e/o prestazionali dedicate al riconoscimento della cessazione di qualifica del rifiuto, la lavorazione effettuata e la provenienza originaria in ingresso all'impianto.

1.14 La ricezione di Rifiuti Urbani (CER 20xxxx) presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la società titolare della presente autorizzazione ed il gestore pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l'impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a carico del soggetto detentore del rifiuto che ha

provveduto al ritiro presso il gestore pubblico, con l'onere da parte della società titolare della presente autorizzazione, di poter dimostrare la correttezza anche formale dell'operazione di ricezione del rifiuto;

## 2. MATRICE SCARICHI IDRICI

Lo scarico delle **acque meteoriche di dilavamento contaminate e acque industriali originate dal sistema di lavaggio ruote** recapita in corpo superficiale (*fosso perimetrale collegato al Fosso Corniaccia*) ed è autorizzato alle seguenti condizioni:

- 2.1 lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab.3 All.5 Parte Terza del D.lgs.152/06 e s.m.i. (acque superficiali);
- 2.2 il dimensionamento dell'impianto di trattamento dovrà tenere in debita considerazione la stima del volume di acque in uscita dal lavaggio ruote per la valutazione della capacità residua dei manufatti impiegati ai fini della raccolta e trattamento delle AMDC;
- 2.3 lo scarico dovrà essere munito di apposito pozzetto di ispezione e prelevamento con stramazzone idoneo alla realizzazione di campionamenti che, a carico del titolare dello scarico, dovrà essere mantenuto sgombro, facilmente accessibile ed in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelievi;
- 2.4 deve essere rispettato quanto previsto dal Piano Prevenzione e Gestione delle AMD di cui all'allegato 4 della documentazione progettuale presentata con nota prot. AOOGR/423036 del 06.09.2017;
- 2.5 il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenuto nel Piano di gestione delle AMD dovrà anche prevedere la verifica regolare delle condizioni di buona manutenzione delle pavimentazioni.
- 2.6 a seguito del rilascio da parte della Regione Toscana dell'atto di fine lavori, entro 60 giorni dal primo evento di precipitazioni meteoriche rilevanti, la Ditta dovrà effettuare un autocontrollo analitico rappresentativo per le AMDC per i parametri caratteristici dell'attività atto a verificare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati. Le determinazioni analitiche devono essere riferite a un prelievo del campione rappresentativo dello scarico, in accordo a quanto descritto relativamente alla tipologia di scarico agli atti e comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della reale concentrazione delle sostanze da misurare e verificare;
- 2.7 tale autocontrollo, atto a verificare il mantenimento delle condizioni di efficienza degli impianti di depurazione dello stabilimento, dovrà proseguire, con le stesse modalità stabilite al precedente punto, con cadenza annuale, per tutta la durata dell'autorizzazione. La documentazione che attesti l'effettuazione degli autocontrolli, ovvero gli originali dei rapporti di prova, dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà riportare i metodi di campionamento e di analisi dei parametri controllati, il limite di rilevabilità del metodo e l'incertezza delle misure associata al metodo utilizzato ove necessario;
- 2.8 la Ditta dovrà mantenere efficienti gli impianti di depurazione a servizio dei reflui prodotti, verificandone il funzionamento e garantendo una adeguata manutenzione, provvedendo periodicamente a smaltire i depositi di fanghi, di idrocarburi e di olii accumulati tramite ditte specializzate;

- 2.9 la Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del DPGR 46/R/08.
- 2.10 qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

### **3. MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 3.1 dovrà essere provveduto alla bagnatura dei cumuli,
- 3.2 dovrà essere provveduto all'umidificazione delle piste non asfaltate e limitazione della velocità dei mezzi;
- 3.3 dovrà essere provveduto mantenimento in perfetta efficienza del sistema di bagnatura tramite ugelli nebulizzatori azionati durante la fase di frantumazione e lungo le linee di movimentazione del materiale.
- 3.4 il caricamento della tramoggia dovrà avvenire, oltre che dalla minima altezza possibile, con la minima velocità possibile;
- 3.5 deve essere assicurata la corretta irrorazione nei punti di caduta del materiale;
- 3.6 la superficie del cumulo dovrà essere mantenuta a livello di umidità ottimale al fine di limitare lo spolverio.
- 3.7 ogni modifica alla gestione dei materiali polverulenti, con il presente atto autorizzata, dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Toscana e ad ARPAT - Dipartimento di Piombino – Elba.
- 3.8 Deve essere installato e mantenuto in efficienza un anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s.
- 3.9 la Società dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni fissate, ai sensi della Parte I Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri provenienti dallo stabilimento in oggetto – nell'eventualità che questa Amministrazione lo ritenga necessario al verificarsi di situazioni comunque moleste imputabili di dette emissioni.
- 3.10 l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e delle MPS dovrà rispettare il limite massimo di 4 metri. A tal fine dovrà essere previsto un sistema di rilevazione che dia evidenza dell'altezza dei cumuli.

### **4. INQUINAMENTO ACUSTICO**

- 4.1 Dovrà essere eseguita una campagna di verifica strumentale al fine di verificare i livelli di rumore realmente prodotti a regime dall'impianto in prossimità dei ricettori più prossimi, compreso il rumore identificato con E1 nella documentazione di impatto acustico. I risultati dell'indagine devono essere inviati tempestivamente agli enti di controllo.
- 4.2 Sulla base dei risultati ottenuti con la verifica strumentale di cui al punto precedente dovrà essere verificata la necessità di interventi di mitigazione acustica al fine di riportare i livelli di

rumore prodotti dall'impianto entro i limiti normativi di acustica ambientale. In relazione al recettore E1, gli interventi di mitigazione, se necessari, dovranno essere attuati entro un termine stabilito dal Comune qualora il ricettore sia oggetto di ristrutturazione o recupero edilizio.

#### **5. SORVEGLIANZA RADIOMETRICA**

Al fine di rispettare quanto prescritto dalla normativa la ditta che svolge le attività soggette al D.lgs 230/95 e s.m.i., nonché quelle previste dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, dovrà in primo luogo incaricare un esperto qualificato di secondo o terzo grado e dotarsi di una adeguata procedura di sorveglianza radiometrica che risponda in generale ai seguenti requisiti:

- 5.1 sia redatta sotto le direttive dell'esperto qualificato incaricato;
- 5.2 contenga le specifiche tecniche della strumentazione impiegata per la sorveglianza radiometrica ed i controlli a cui la stessa è sottoposta, in particolare:
  - a) in caso di impiego di strumentazione portatile, questa sia tarata presso un centro LAT o equivalente e siano effettuate e registrate le verifiche strumentali periodiche; ai fini della verifica periodica dello strumento, sia integrata in procedura una descrizione accurata delle operazioni da compiere, con i relativi criteri di accettabilità;
  - b) nel caso di impiego di sistemi portali, sia descritta la verifica strumentale periodica e la sua modalità di registrazione, con i relativi criteri di accettabilità;
- 5.3 sia descritta puntualmente la modalità di misura (che se effettuata mediante strumentazione portatile è molto più complessa rispetto l'impiego di un sistema portale automatico) facendo riferimento alla normativa tecnica applicabile (in particolare la UNI 10897:20132);
- 5.4 siano individuate le figure aziendali impiegate nella sorveglianza radiometrica e ne venga definito il ruolo nella procedura, sottolineando che tale personale ha ricevuto adeguata formazione da parte dell'esperto qualificato incaricato;
- 5.5 sia reso disponibile un elenco degli apparecchi che possono contenere sorgenti radioattive, e che tale controllo faccia parte integrante dei controlli visivi in ingresso;
- 5.6 è necessario che la procedura preveda che i materiali rinvenuti siano fermati presso l'impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico che ha dato luogo ad una anomalia radiometrica;
- 5.7 venga definita la modalità di messa in sicurezza provvisoria dopo la conferma dell'anomalia radiometrica, assicurandosi inoltre che:
  - a) siano identificate nella planimetria generale dell'impianto le zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad una anomalia, e per l'appoggio temporaneo dei rifiuti radioattivi eventualmente rinvenuti. Tali zone dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate, con cartellonistica contenente il simbolo di pericolo radioattività;
  - b) l'eventuale scarico del mezzo che ha dato luogo all'anomalia radiometrica sia effettuato dopo la comunicazione agli enti di anomalia radiometrica, in presenza degli organi

- competenti, salvo specifica indicazione a procedere sotto la supervisione (diretta o indiretta) dell'esperto qualificato;
- c) siano allegati i modelli di registrazione delle misure effettuate e il modello di comunicazione da inviare agli enti competenti a seguito di esito positivo del controllo radiometrico, tenuto conto di quanto previsto all'art.157 del D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011, e dal D.Lgs. 52/2007;
- d) siano indicate le procedure di gestione ai fini dello smaltimento dei materiali contaminati o delle sorgenti eventualmente rinvenuti;
- 5.8 siano registrate le misure effettuate ai fini della sorveglianza radiometrica e sia attestata, anche periodicamente, l'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato, secondo quanto previsto dall'art.157 del D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011;
- 5.9 sia previsto che i risultati dei controlli radiometrici ed in generale che tutta la documentazione facente parte del sistema di sorveglianza radiometrica sia conservata per almeno 5 anni;
- 5.10 sia stabilito che la procedura con le modalità di controllo e misura possa essere revisionata dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di orientamenti regionali o nazionali che emergeranno successivamente alla redazione della procedura stessa.

## **6. PREVENZIONE INCENDI**

Si ricorda che l'impianto è soggetto al rispetto degli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;

## **7. MONITORAGGI**

- 7.1 dovrà essere presentata, entro **90 giorni** dalla notifica del presente atto:
- a) una relazione idrogeologica con indicazione del senso di scorrimento della falda e individuazione di due piezometri di controllo immediatamente esterni all'impianto a valle ed a monte dello stesso;
- b) un programma di monitoraggio dei vettori ambientali (suolo, acque superficiali e sotterranee) da concordare con ARPAT Dipartimento di Piombino-Elba, che preveda l'esecuzione di analisi chimico- ambientali;
- 7.2 dovrà essere data attuazione al programma di monitoraggio dei vettori ambientali ed effettuare le analisi di cui al programma stesso, con la seguente frequenza:
- verifiche annuali durante il periodo di durata dell'autorizzazione;
  - verifiche semestrali nei due anni precedenti la scadenza delle polizze fideiussorie;
- 7.3 dovranno essere tenuti presso l'impianto i certificati analitici relativi alle analisi effettuate e resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dai competenti organismi di controllo.
- 7.4 Dovranno essere attuate tutte le attività previste dal paragrafo "monitoraggi" di cui alla documentazione trasmessa per l'istanza di autorizzazione - atti Regione Toscana prot. n. 448539 del 22/09/17.



# CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

*Settore Programmazione Territoriale ed Economica*

*Servizio Sviluppo Economico*

ACCOUR

**RIF. S.U.A.P.:**

**U/2017/142**

## **ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA-EDILIZIA S.U.A.P.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA**

Vista l'istanza depositata in data 07/08/2017 prot. n. 23886 dalla società Mannari snc, con sede a Campiglia M.ma, Via del Lavoro 48, Fraz. Venturina Terme, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 con la quale sono stati richiesti l'approvazione del progetto ed l'autorizzazione e gestione di impianto di smaltimento rifiuti, all'interno del quale si intende effettuare riciclaggio/ recupero di altre sostanze organiche e messa in riserva di materiali in Loc. Montegemoli, all'interno di una porzione del lotto B12 del PIP, sull'immobile censito all'Agenzia del Territorio della Provincia di Livorno ed identificato al:

CATASTO Terreni Foglio 13 Mappali 1636- 1639- 377

Visto il progetto;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e smi;

Vista la L.R.T. 65/2014 nonché ogni altra disposizione in materia edilizia ed urbanistica;

Visto il parere del geologo del 18/01/2018;

Accertato che non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione perchè per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria verranno realizzate opere a scomputo, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti sono già stati versati;

Visto il contratto di locazione stipulato in data 13/07/2016, rep. 6292 ai sensi del vigente Regolamento Aree PIP;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento *Arch. Serena Fossi* in data 16/01/2018;

Preso atto che non sussiste, da parte del Responsabile del procedimento, conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012

Preso atto che il richiedente ha dichiarato d'essere proprietario o d'avere titolo al rilascio dell'Autorizzazione Unica SUAP;

Visto l'art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, T.U.E.L.;

### **ACCERTA**

**che gli interventi e le opere di cui alla suddetta richiesta**, impianto di smaltimento rifiuti, all'interno del quale si intende effettuare riciclaggio/ recupero di altre sostanze organiche e messa in riserva di materiali in Loc. Montegemoli, all'interno di una porzione del lotto B12 del PIP, sull'immobile censito all'Agenzia del Territorio della Provincia di Livorno ed identificato al:

CATASTO Terreni Foglio 13 Mappali 1636- 1639- 377

sono conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigenti e pertanto concede, per quanto di propria competenza, il nulla-osta ai fini dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi;

Le opere suddette dovranno essere eseguite sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, d'igiene e polizia locale, ed in conformità al progetto inviato tramite PEC.

### CONDIZIONI GENERALI

1. I diritti di terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
2. Devesi evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
3. Il luogo destinato alla costruzione in oggetto deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
4. per eventuali occupazioni di aree o spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere ricondotti allo stato originario, a lavori ultimati o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
5. per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente,
6. Gli assiti di cui al punto 3) od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
7. Il Comune si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
8. L'allineamento stradale e di altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei lavori;
9. E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
10. Il rilascio dell'Autorizzazione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
11. Il Direttore dei Lavori e' tenuto a comunicare, per iscritto, entro cinque giorni, l'avvenuto inizio dei lavori;
12. Prima dell'inizio dei lavori il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al Comune il nominativo dell'impresa alla quale intende affidare i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni dell'impresa presso INPS, INAIL, CASSA EDILE.  
Qualora, successivamente all'inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunicherà i relativi dati entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto subentro;
13. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: RICHIEDENTE, IMPRESA, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI, ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP, DESTINAZIONE D'USO E SINTETICA DESCRIZIONE DEI LAVORI;
14. Il Richiedente, il Direttore dei lavori e l'Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nell'Autorizzazione;



15. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni in materia di prevenzione incendi impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco al cui collaudo le opere ultimate dovranno essere sottoposte a norma dell'articolo 2 della Legge 26 Luglio 1965 n. 966;
16. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. Nel caso in cui le opere, in impianti ed attività, rientrino tra quelle previste nell'elenco del Decreto Ministeriale 16.2.1982, devono essere eseguiti nel rispetto dei progetti e della documentazione tecnica approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Alla fine dei lavori, prima della ultimazione, deve essere chiesto ed ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi, secondo la procedura prevista nel D.P.R. 37 del 12 Gennaio 1998 n. 37;
17. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere adempiuto a quanto prescritto dalla Legge 9 Gennaio 1991 n. 10;
18. Nel caso in cui venga utilizzato il G.P.L. deve essere prevista la possibilità di installare la relativa bombola, all'esterno del locale dove si troverà l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio sul balcone od in nicchie ermeticamente chiuse verso l'interno ed areate verso l'esterno). L'attraversamento della muratura dovrà avvenire con tubo metallico protetto da una guaina metallica chiusa ermeticamente verso l'interno. La tubazione metallica dovrà essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso del G.P.L. uno all'esterno del muro ed uno all'interno prima dell'attacco con il tubo flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore;
19. Gli eventuali impianti dovranno essere costruiti in conformità alle norme previste dal Regolamento Edilizio e della legislazione vigente in materia;
20. A lavori ultimati e' fatto obbligo di dichiarare all'ufficio Tributi di questo Comune, ai fini della tassa rifiuti, i locali di cui al presente atto.
21. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, l'efficacia dell'Autorizzazione e' sospesa fino alla trasmissione all'Azienda U.S.L. n. 6 della notifica preliminare dell'avvenuta redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e, nei casi previsti, del Piano Generale di Sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto;

### **CONDIZIONI SPECIALI**

1. **Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere sottoscritta la convenzione per regolare la realizzazione delle OOUU a scomputo.**
2. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:  
C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano)  
U.N.I./C.I.G. previste dalla Legge 6 Dicembre 1971 n. 1083 e successivi Decreti Ministeriali.  
Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990 n. 46 ed al relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. 6 Dicembre 1991 n. 447. In particolare dovranno essere garantite le seguenti condizioni:
  - 1) qualsiasi lavoro relativo agli impianti, compresa la manutenzione ordinaria, dovrà essere eseguito da soggetti abilitati;
  - 2) alla fine dei suddetti lavori dovrà essere rilasciata, da parte della ditta abilitata, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ resa sul modello previsto dal D.M. 22 Gennaio 1992;
  - 3) tale dichiarazione dovrà essere depositata, a cura del committente, in originale presso il Comune ed in copia alla Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio di Livorno;
3. A norma del punto 2 del D.M. 1 Febbraio 1986, anche per le autorimesse con capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli, le comunicazioni tra i locali destinati a tale uso con altri a diversa destinazione

ammissibile, dovranno essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica. Sono vietate le comunicazioni con locali adibiti a deposito di sostanze esplosive o infiammabili. La superficie di aerazione naturale complessiva dovrà non essere inferiore a 1/30 della superficie in pianta dell'autorimessa.

4. I fabbricati dovranno essere predisposti per gli allacciamenti ai pubblici servizi. Prima dell'esecuzione degli stessi, il Richiedente dovrà darne comunicazione e rispettare le eventuali condizioni dettate dagli enti eroganti (ENEL, ITALGAS, TELECOM, COMUNE ECC.);
5. Prima della tinteggiatura delle facciate esterne, il Richiedente dovrà concordare il colore stesso con il Settore Programmazione Territoriale ed Economica del Comune ed il campione del colore dovrà essere depositato presso l'Ufficio Edilizia e Gestione Vincoli.
6. Il Richiedente dovrà provvedere a registrare all' Ufficio Tecnico Erariale l'eventuale variazione della consistenza catastale. L'originale della richiesta di registrazione dovrà essere allegata all'Attestazione di Abitabilità/Agibilità di fine lavori e di conformità delle opere al progetto.
7. A seguito della disposizione sindacale del 27 Aprile 1989, all'Attestazione di Abitabilità/Agibilità, dovrà essere allegato il collaudo statico delle opere realizzate, ai sensi del D.M. 3 Dicembre 1989;
8. Il contributo di cui all'articolo 3 della Legge 10/77, non e' comprensivo dell'incidenza di costo dovuta alla rete Enel e Gas metano che, sulla base dei relativi progetti, dovrà essere liquidato a conguaglio su richiesta del Comune.
9. Dovranno essere inoltre rispettate tutte le condizioni, le scadenze e gli obblighi di cui alla convenzione richiamata nel presente atto.

**I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi e terminare, in modo che l'opera sia abitabile od agibile, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.**

**Al momento dell'inizio lavori dovrà essere inviata una comunicazione all'ufficio SUAP del Comune di Piombino così come previsto dagli artt. 133 e 141 della L.R. 65/2014 e smi.**

**Al momento della fine lavori dovrà essere inviata una comunicazione all'ufficio SUAP del Comune di Piombino e, prima della utilizzazione, deve essere presentata l'attestazione di ABITABILITÀ/AGIBILITÀ, nei casi indicati dalla L.R.T. 65/2014**

**L'inizio dei lavori potrà comunque avvenire solamente previo ritiro dell'Autorizzazione.**

Piombino, li 16/01/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA**  
*Arch. Camilla Cerrina Feroni*

**IMPIANTI DI MACINAZIONE/FRANTUMAZIONE:**  
**IMP 1:** mulino frantumatore IMISA IX-32  
**IMP 2:** mulino frantumatore IMISA IF 750

**PIANTUMAZIONE**  
 PIANTE SEMPREVERDI LUNGO PERIMETRO ESTERNO  
 SPECIE FORESTALI CARATTERIZZANTI IL SITO (TUJA, PINO)

**ingresso**

**lavaggio ruote**

**pesa**

**Uffici**

**strada comunale**

**Area stoccaggio rifiuti**

**stoccaggio MPS**

**fosso Corniaccia**


1	Emesso per approvazione Cliente	AC	AC
0	01/03/2017	AC	AC
REV.	DATE	DRAWN	CHECKD
DESCRIPTION		AC	AC
MANNARI		AC	AC
MANNARI FRANCESCO & C. S.N.C.		AC	AC
IMPIANTO LOC. MONTEGEMOLI		AC	AC
PIOMBINO (LI)		AC	AC
JOB NUMBER: LD.E.A._17_MNN_ar208_AMB_20170601_AC		AC	AC
COMMISSION		AC	AC
CONTRACT		AC	AC
SCALE		AC	AC
1:500		AC	AC
ORIGINAL DATE		AC	AC
01/03/2017		AC	AC
ISSUE		AC	AC
001_A		AC	AC
REV.		AC	AC
0		AC	AC
Dott. Ing. Adriano CORNACIO		AC	AC
INGEGNERE FORESTALE PERICOLOSI		AC	AC
SEZ. A		AC	AC
N. 1986		AC	AC
N. 1986		AC	AC

ISTANZA AUT. ART. 208 D.LGS. 152/06  
**IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI**

PROJECT / UNIT  
 Pianimetria Impianto MANNARI SNC - MONTEGEMOLI  
 Stato di Progetto

- ① rifiuti costituiti da blocchi, licheni e coriageni di corallo, sabbia in PVC, cartaccia, le travesse e travesse di ferrozite e pezzi di plastica come i nastri provenienti da linea ferroviaria, tubazioni ed elettrici e componenti di macchinari stradali, pneumatici di autoveicoli, rifiuti di produzione di pannelli di gesso, descrizione edifica [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170504]
- ② conglomerato bituminoso [170502]
- ③ plichiacci tolo d'opera [170508]
- ④ terre e rocce di scavo, detriti di perforazione [170504]
- ⑤ rifiuti di ricavo da curva autorizzata, rifiuti costituiti da plichiacci di vegetazione del calcare [170413] [170401]
- ⑥ fanghi costituiti da fango [101409]
- ⑦ scorie di acciaio, scorie provenienti dalla fusione in ferro, scorie di ferro, combustibile, in contenitori a cassettoni di legno di metallo forato e dai successivi trattamenti di affioramento delle stesse [102202] [102201]
- ⑧ rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [102201] [102202] [101409]
- ⑨ terra e roccia, rifiuti prodotti da giardini e parchi inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri [102202]
- ⑩ rifiuti di refrigeranti, rifiuti di refrigeranti da tonni per processi ad alta temperatura [161105]
- ⑪ scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [150103] [170201]
- ⑫ rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica connessi con nastri per liquidi, con esclusione dai contenitori per riciclabili e per prodotti medico-chirurgici [150102] [170202]
- ⑬ rifiuti provenienti dalla pulizia degli areali e delle strade [100501]

**NOTA:**  
**CER Variabili: vedi Relazione**



13	DEPOSITO PICCOLI CER variabili
2	CER variabili
11	CER variabili
6	CER variabili
7	CER variabili
3	CER variabili
5	CER variabili
4	CER variabili
8	AREA ACCERCIAMENTO QUALITATIVO MATERIALE IN INGRESSO
6	Rifiuti FERRO
11	Rifiuti LEGNO
12	Rifiuti PLASTICA
12	Impianto recupero acque piovane

13	DEPOSITO PICCOLI CER variabili
2	CER variabili
11	CER variabili
6	CER variabili
7	CER variabili
3	CER variabili
5	CER variabili
4	CER variabili

1	CER variabili
7	CER variabili
3	CER variabili
5	CER variabili
4	CER variabili

1	CER variabili
7	CER variabili
3	CER variabili
5	CER variabili
4	CER variabili

1	CER variabili
7	CER variabili
3	CER variabili
5	CER variabili
4	CER variabili



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 6976 - Data adozione: 10/05/2018**


Oggetto: Mannari S.n.c. di Mannari Francesco & C. Presa d'atto di fine lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi autorizzato con D.D. n. 5350 del 12.04.2018 ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., sito in Località Montegemoli - Piombino (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2018

**Signature Not Verified**

Firmato digitalmente da RAFANELLI  
ANDREA  
Data: 10/05/2018 11:36:20 CEST  
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2018AD007808

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 della Parte quarta che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente).*

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 *“Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento”* e s.m.i. e le successive D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e s.m.i. *“Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”* e D.C.R.T. 25/01/2005 n. 6 *“Approvazione del Piano di tutela delle acque”*;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

VISTA la L. R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. *“Norma in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”*;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 e s.m.i. recante “*Riordino delle funzioni provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi “*Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti*”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e smi “*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche*”;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 con il quale è stata rilasciata, dalla Regione Toscana alla Soc. Mannari Francesco & C. Snc (con sede legale in Via del Lavoro, 48 – Venturina Terme Comune di Campiglia Marittima (LI) - P.I. 01100070497), ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi sito in loc. Montegemoli- Piombino (LI);

CONSIDERATO CHE l’esatta denominazione della Società è Mannari Snc di Mannari Francesco & C. e che per mero errore materiale il sopra citato Decreto 5350/2018 riporta la denominazione Mannari Francesco & C. Snc e che pertanto risulta necessario precisare la corretta denominazione sociale;

VISTA la nota datata 19.04.2018 in atti regionali prot.223999 del 24.04.2018 con la quale la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha trasmesso la comunicazione di fine lavori, a firma del Direttore dei lavori, eseguiti in conformità a quanto autorizzato dalla Regione Toscana, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con il sopra citato Decreto Dirigenziale 5350 del 12.04.2018;

CONSIDERATO che con la sopra citata nota a firma del Direttore lavori della Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha dichiarato che, in corso d’opera, rispetto al progetto approvato sono state attuate le seguenti modifiche non sostanziali:

- differente perimetrazione delle aree impermeabile al fine di non penalizzare gli spazi di manovra dei mezzi operatori, tale modifica tuttavia non comporta variazioni della superficie impermeabile/permeabile di calcolo per cui rimangono validi i calcoli e le relazioni di cui all’istanza di autorizzazione (PGAMD);
- spostamento del sistema di lavaggio ruote, immediatamente all’ingresso dell’impianto, in modo da permettere una più attenta pulizia delle ruote ai mezzi in uscita senza nessuna interferenza con l’impianto, nel tratto (seppur minimo), che va dalla pesa all’uscita;
- diversa distribuzione di stoccaggio dei CER, mantenendo inalterate le aree previste come da nuova planimetria allegata ”as built”.

CONSIDERATO che in data 26.04.2018 tecnici della Regione Toscana hanno effettuato, al fine di accertare la conformità dell’opera al progetto autorizzato come previsto dall’art.6 comma 7 lettera a) del Regolamento Regionale n.13R/2017, apposito sopralluogo presso l’impianto (di cui al verbale n. 26042018//GDEF del 26.04.2018), dal quale si rileva che l’impianto risulta nel complesso

realizzato conformemente a quanto previsto dal progetto approvato con le modifiche comunicate dal Direttore dei lavori;

RITENUTO che i lavori relativi al progetto approvato con Decreto Dirigenziale 5350 del 12.04.2018 rilasciato dalla Regione Toscana alla la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. relativamente all'impianto sito in loc. Montegemoli nel Comune di Piombino (LI), sono stati eseguiti in conformità al progetto stesso e che l'esito della verifica di cui al comma 7 dell'art. 6 del DPGRT n. 13/R/2017 ha dato esito positivo al fine dell'avvio dell'attività e che risulta necessaria l'apposizione di un sistema di rilevazione delle altezze dei cumuli (rifiuti e non rifiuti) da realizzarsi entro 30 giorni dal rilascio del presente Decreto;

CONSIDERATO che con nota in atti regionali prot.238990 del 07.05.2018 la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha chiesto la modifica dei quantitativi autorizzati, prevedendo una diminuzione degli stessi;

CONSIDERATO altresì che la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. è in possesso della certificazione ISO 14001 relativamente all'impianto sito in loc. Montegemoli – Piombino (LI), e che tale certificazione ha scadenza 02.06.2020;

VISTA la polizza fidejussoria n.40300191000594 del 20.03.2018, emessa da Tua Assicurazioni Spa conformemente a quanto disposto dalla delibera regionale n. 743/2012 e smi, il cui importo è stato determinato sulla base dei nuovi quantitativi richiesti;

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso necessario procedere con:

- la presa d'atto di fine lavori relativamente all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in loc. Montegemoli- Piombino (LI) autorizzato, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018, gestito dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ;
- la ridefinizione e rimodulazione dei quantitativi dei rifiuti autorizzati con il Decreto 5350 del 12.04.2018;
- la ridefinizione della planimetria dell'impianto nello stato finale a seguito delle modifiche non sostanziali apportate durante la realizzazione dei lavori;
- la precisazione della corretta denominazione sociale da Mannari Francesco & C. Snc a Mannari Snc di Mannari Francesco & C.

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di posizione organizzativa "Autorizzazione rifiuti-Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno";

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012

#### DECRETA

1. di prendere atto della conclusione dei lavori relativi al progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 rilasciato dalla Regione Toscana alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. (con sede legale in Via del Lavoro, 48 nel Comune di Campiglia Marittima Fraz. Venturina Terme (LI)- P.I. 01100070497), ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativamente all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in loc. Montegemoli nel Comune Piombino (LI);
2. di prendere atto altresì che a far data dalla notifica del presente Decreto Dirigenziale può avere inizio l'attività di gestione dell'impianto sito in loc. Montegemoli – Piombino (LI), che dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 e di quanto previsto dal presente Decreto;
3. di modificare i quantitativi dei rifiuti autorizzati sostituendo l'Allegato 1 al Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 rilasciato dalla Regione Toscana con l'Allegato 1 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
4. di sostituire la planimetria di cui all'Allegato 4 al Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 rilasciato dalla Regione Toscana, con l'Allegato 2 "Planimetria impianto as built" al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
5. di precisare che per mero errore materiale nel Decreto Dirigenziale n.5350/2018 rilasciato dalla Regione Toscana è stata riportata la denominazione sociale Mannari Francesco & C. Snc anziché Mannari Snc di Mannari Francesco & C. e che pertanto ogni riferimento del Decreto Dirigenziale n.5350/2018 è da considerarsi riferito alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.;
6. di confermare quant'altro disposto e prescritto dall'autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018, per quanto non in contrasto con il presente Decreto;
7. di precisare che la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. dovrà provvedere al mantenimento e rinnovo della certificazione ISO 14001. Nel caso di perdita di tale certificazione la polizza fidejussoria dovrà essere ricalcolata e adeguata;
8. di prescrivere che entro 30 giorni dalla notifica del presente Decreto la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. dovrà provvedere alla messa in opera, dandone evidenza alla Regione



Toscana, al Comune di Piombino e all'Arpat Dipartimento Piombino-Elba, di idoneo sistema di rilevazione delle altezze dei cumuli ( rifiuti e non rifiuti) presenti sull'impianto;

9. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative, anche a seguito di verifiche e sopralluoghi all'installazione;

10. di precisare che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i e fa salvi i diritti di terzi;

11. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 della DGRT n. 13/R/2017, il presente atto allo Sportello Unico del Comune di Piombino al fine dell'espletamento delle proprie competenze per :

- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. comunicando alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti la data di avvenuta consegna;

- l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Piombino, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, all'ARPAT Dipartimento di Piombino- Elba ai fini dei successivi controlli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

*Allegati n. 2*

- 1 *Descrizione impianto*  
*1d75bf586a002594ba2986b167301f85b5107ebd6063bb4ae9be07201b89e989*
  
- 2 *Planimetria Impianto*  
*c0b501f5521f53e4dcc8db06aa5f89f1fdbb4e413374a592990f340c5b249639*

## **CERTIFICAZIONE**

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da CHIMENTI MONICA

Data: 10/05/2018 14:54:02 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.  
Impianto Loc. Montegemoli- Piombino (LI)

## **1.Matrice Rifiuti**

### **DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL CICLO PRODUTTIVO:**

L'area nella quale verrà ubicato l'impianto è ricompresa in loc. Montegemoli nel Comune di Piombino (LI), in una zona individuata dal vigente strumento urbanistico con destinazione d'uso industriale. Nel complesso l'area di interesse si colloca in un'area pianeggiante relativamente antropizzata ma in via di sviluppo industriale a seguito del nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi adottato dal Comune.

La proprietà dell'intero lotto è del Comune di Piombino e lo stesso è inserito all'interno del P.I.P. del Comune di Piombino lotto B12 e contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 13 particelle 1636, 1639 e 377 e con superficie totale pari a 21.475 mq. La Società Mannari Snc realizzerà il proprio impianto solo su parte di detto lotto B12 ed esattamente sulla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Piombino al n. 1639 del foglio 13 ed avente superficie complessiva di 9005 mq.

L'area (circa 9.000 mq) sarà suddivisa come segue:

- Area di deposito MPS/EoW pari a circa 2.000 mq.
- Area deposito rifiuti inerti pari a circa 2.000 mq.
- Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi R13 di dimensioni pari a circa 1.000 mq.
- Area di trattamento R5 pari a circa 2.500 mq.

La restante parte verrà adibita agli uffici, spogliatoio oltre alla viabilità interna. L'area risulta interamente recintata.

### **Il ciclo tecnologico di recupero adottato è sinteticamente il seguente:**

#### **Modalità di accettazione:**

Preliminarmente al conferimento dei rifiuti viene attuata una procedura tra la Società e il produttore che prevede una fase contrattuale e conoscitiva del rifiuto che il produttore intende conferire, comprensiva delle analisi per definire l'omologa del rifiuto.

L'accesso del mezzo che conferisce i rifiuti avviene tramite cancello presidiato da personale addetto ed è ammesso solo durante le ore di apertura dell'impianto; l'addetto verifica la presenza del formulario per il trasporto, la corretta compilazione dello stesso e procede ad una ispezione visiva del carico finalizzata ad accertare l'assenza di materiali non ammessi al conferimento e la corrispondenza - per quanto visibilmente riscontrabile - del rifiuto alle caratteristiche attese e dichiarate sul documento di trasporto. Non saranno accettati carichi non preventivamente concordati, ovvero non accompagnati da formulario di identificazione, ovvero difformi dalle caratteristiche attese.

Dopo la fase di accettazione, l'addetto indica al trasportatore il luogo dove deve avvenire lo scarico e la viabilità prevista. Lo scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti (pianale ribaltabile, cassone a fondo apribile, movimentazione da gru a braccio del mezzo) su platea in impermeabile a perfetta tenuta idraulica. Nell'area di scarico avviene anche l'eventuale allontanamento di rifiuti non idonei al processo di trattamento, che verranno stoccati in apposito container per la messa in riserva temporanea.

I materiali conferiti sono stoccati separatamente in cumuli in ragione della prevalente presenza di:

- materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in calcestruzzo, ecc.);
- materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.);
- materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.);
- materiali indifferenziati da demolizione non selettiva.

Tale separazione risulta funzionale alle successive operazioni di macinazione, vagliatura e separazione granulometrica per l'ottenimento di prodotti commercializzabili. I diversi cumuli sono posizionati in modo da rendere facili le operazioni di movimentazione.

La viabilità interna verrà tenuta pulita e sgombra da rifiuti e/o da altro che possa intralciare le operazioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto.

I cumuli costituiti da materiale inerte polverulento, saranno protetti dall'azione del vento con apposite telonature e/o mediante operazioni di umidificazione.

L'area di scarico, debitamente segnalata, offre i necessari spazi per l'avvicinamento e le manovre.

Dai cumuli sono eliminati manualmente eventuali rifiuti decadenti visibili e non idonei al ciclo di lavorazione; tali materiali non desiderati (ferro, carta, ecc.) vengono posizionati in area appositamente dedicata e successivamente smaltiti attraverso le procedure di legge.

I rifiuti accatastati in cumuli distinti e su apposite piazzole sono movimentati con idonei mezzi cingolati o gommati in dotazione all'impianto

### **Descrizione funzionale del ciclo di recupero**

Presso l'impianto verranno installati due gruppi di frantumazione di tipo fisso.

Le operazioni svolte sono sinteticamente le seguenti:

- Messa in riserva di rifiuti quali, terre e rocce, cemento, miscele bituminose, pietrisco, materiali provenienti da attività di demolizione;
- Operazioni di frantumazione, vagliatura ed eventuale miscelazione con inerti per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate;
- Produzione di prodotti inerti "End of Waste" classificati CE.

Le operazioni svolte ricadono nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e più precisamente vengono definite come R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", e R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

Il ciclo di recupero dei rifiuti effettuato mediante i molini di frantumazione e vagliatura (descritti in seguito) consiste nelle seguenti fasi meccaniche tecnicamente interconnesse:

- 1) vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e/o delle frazioni indesiderate;
- 2) macinazione;
- 3) selezione granulometrica per ottenimento di frazioni inerti di varia granulometria.

L'alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con una pala gommata. Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti conferiti non viene consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo. Per ottenere un materiale in uscita ottimale e privo di contaminati, in questa fase l'operatore alla pala effettua un ulteriore controllo diretto del materiale da sottoporre a trattamento; qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione per un'ispezione visiva e più accurata prevedendone, in caso di incertezze, l'accantonamento momentaneo e la successiva analisi per verificarne la composizione e l'eventuale presenza di sostanze indesiderate.

Il ciclo tecnologico di recupero, come già descritto, sarà composto dalle seguenti fasi interconnesse tra loro:

- Posizionamento dell'impianto presso il sito di lavorazione;
- Esame e preselezione manuale del materiale in ingresso da sottoporre al processo, al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee indesiderate (legno, plastica, ferro in pezzatura ecc.);
- Alimentazione dell'impianto mediante escavatore o motopala in tramoggia;
- Frantumazione del materiale nel frantoio a mascelle;
- Separazione dei materiali ferrosi tramite separatore magnetico installato a bordo. Il materiale ferroso viene separato dai materiali frantumato e raccolto in una zona posta lateralmente rispetto al macchinario;
- Vagliatura finale del materiale frantumato e deferrizzato tramite un sistema di vagli in serie, con diametro decrescente. Il prodotto finale della vagliatura è costituito da diverse selezioni granulometriche che sono depositati dall'impianto separatamente tramite il nastro laterale di scarico e il nastro materiali fini. L'impianto è dotato di sistema di abbattimento delle polveri.

Il numero di nastri in uscita dal processo può variare a seconda della pezzatura del materiale da produrre.

La lavorazione avviene tramite due impianti denominati IMISA IX 32 e IMISA I.F. 750.

L' IMISA IX 32 è costituito essenzialmente da una tramoggia di carico con altezza 2,10 metri e sponde di 0,66 metri, un nastro di carico ove è alloggiato il deferrizzatore, con motore della potenza di 2 kw, per la separazione del materiale ferroso dagli inerti,

E' inoltre presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri, questo consiste in un tubo portante alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

A corredo e, parte integrante dell'impianto, sono anche il generatore ed il serbatoio di alimentazione a gasolio presenti nelle immediate vicinanze del mulino su aree dedicate impermeabili.

L'IMISA IX 32 è un mulino finitore a martelli snodati, è adatto e dedicato dalla Società, alla esclusiva frantumazione di svariate classi di inerti e ghiaie, realizzato allo scopo di ottenere elevate produzioni di granulati di ottima poliedricità.

Nel mulino di frantumazione, il materiale introdotto viene frantumato fino a ridurlo alle dimensioni desiderate. I dispositivi di frantumazione a martelli snodati descritti, possono essere avvicinati o allontanati, riducendo o aumentando la pezzatura del materiale in uscita (min. 20 mm – max. 115 mm., all'occorrenza altresì, in via preliminare, può essere previsto il passaggio su un sistema vagliante (vibro-alimentatore), finalizzato ad evitare di inviare alla frantumazione la frazione fine, l'alimentazione può essere variata da una pulsantiera posta a lato della sponda laterale, in modo da aumentare o diminuire portata e qualità di pre-vagliatura del materiale.

Sulle pareti d'urto sono montate delle barre, intercambiabili tra loro, fuse in acciaio speciale molto resistente all'usura. Il rotore, fusione in acciaio o composto in lamiera, è montato su un albero, in lega d'acciaio ad elevata resistenza, rotante su cuscinetti orientabili a rulli largamente dimensionati.

Il particolare sistema di bloccaggio dei martelli realizzato dall'azienda, garantisce una pressione costante e continua sulle superfici lavorate dei martelli stessi, formando praticamente un corpo unico con il rotore. Ciò ha permesso il montaggio di martelli in acciaio ad alto tenore di manganese.

o in speciali leghe antiusura ma di gran lunga più resistente all'usura stessa; anche la camera di macinazione è realizzata in acciaio ad alto tenore di manganese o in speciali leghe antiusura. I martelli possono essere ruotati in modo da poter sfruttare al massimo le loro superfici d'impatto. La carcassa in lamiera accuratamente saldata è apribile per facilitare le normali operazioni di manutenzione e controllo.

L' IMISA I.F. 750 è concettualmente simile al precedente per la parte di carico e scarico ma ha caratteristiche diverse, per la compattezza, per la diversità del frantumatore e dell'uso, che si descrivono di seguito brevemente rimandando all'allegato tecnico per una più accurata lettura.

L'impianto di frantumazione IMISA I.F. 750 è un frantumatore autonomo, definito autonomo in quanto non necessita di alcuna fonte di energia esterna essendo fornito di un gruppo elettrogeno.

Le dimensioni della macchina sono le seguenti:

- Altezza della macchina completa : 3,50 m.
- Lunghezza: 9,50 m.
- Larghezza massima: 2,50 m.
- Lunghezza del nastro estrattore: 10,00 m. (variabile)
- Larghezza del nastro estrattore: 0,90 m.

L'impianto fornisce un prodotto le cui dimensioni non superano i 25÷30 mm.

L'alimentazione del frantumatore avviene tramite un "alimentatore idraulico a cassetto". All'uscita del frantumatore è posto un nastro trasportatore per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Nella zona centrale, su apposita struttura, è montato il vero e proprio frantumatore.

Nella zona anteriore, al di sopra di una struttura in tubolare elettrosaldato, è posto il gruppo di alimentazione composto da un cassetto, il cui movimento è dato da un pistone idraulico, e da una capiente tramoggia che raccoglie gli inerti da frantumare.

Al di sotto del gruppo di alimentazione è stato ricavato un vano in cui trovano alloggio il gruppo elettrogeno, la centralina idraulica, il motore elettrico per l'azionamento del frantumatore ed il quadro di comando.

Al di sotto della bocca di uscita del frantumatore è posto un nastro per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Questo è formato da due parti: una fissa solidale con la struttura dell'impianto, ed una mobile. La parte mobile presenta la particolarità di avere le sponde formate da un sistema di leve che incernierate in maniera opportuna, formano un pantografo. Questo meccanismo, sotto l'azione di due pistoni oleodinamici, permette l'estensione o la chiusura del nastro.

Le due "sponde" sono agganciate superiormente ad un castello formato da tubolari elettrosaldati tramite perni, mentre la parte inferiore è agganciata ai due pistoni oleodinamici.

AI di sopra del nastro, in posizione opportuna, è posizionato un separatore magnetico a nastro che provvede ad eliminare tutte le parti ferrose presenti negli inerti. Questi materiali vengono quindi scaricati in un apposito contenitore.

Inoltre è presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri che consiste in un tubo portante, alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

Sull'impianto sono montati anche quattro stabilizzatori meccanici a coppia conica per effettuare il livellamento.

- Il mulino frantumatore IMISA IX 32 verrà utilizzato e dedicato esclusivamente per la riduzione a pezzature commerciali delle graniglie e collocato in area dedicata (vedi planimetria allegata) sarà dotato di un gruppo di alimentazione e serbatoio gasolio separati ed in area impermeabile dotata di opportuni sistemi di sicurezza.

- Il mulino IMISA IF 750 invece verrà utilizzato per la produzione di materiale inerte derivante dal vero e proprio trattamento delle terre e rocce per la produzione di materiale definito "End of Waste" o MPS o prodotto dal trattamento dei rifiuti in ingresso quali ad esempio calcestruzzo, scorie, pietrisco, asfalto ecc. ecc..

Sarà alloggiato su area dedicata in prossimità degli stalli dedicati allo scarico CER in ingresso (vedasi planimetria allegata). Questo impianto sarà caratterizzato dalla possibilità di rotazione, attorno all'asse, per angoli fino a 270 gradi, in modo tale da coprire agevolmente una superficie di deposito dei prodotti in uscita dal nastro estrattore senza procedere alla realizzazione di vari castelli di nastri trasportatori. Tale soluzione, evitando sbalzi di scarico del materiale prodotto, evita anche la produzione di polveri limitate quindi solo alla fase di scarico del nastro estrattore del frantumatore sul cumulo medesimo, oltre a permettere un agevole gestione dei cumuli.

Il materiale sottoposto alle le operazioni di frantumazione dei due mulini, viene successivamente convogliato ad un vibrovaglio che realizza le selezioni granulometriche desiderate. Il materiale estratto viene accumulato in posizione frontale rispetto alla macchina e successivamente trasferito con pala gommata nell'area destinata allo stoccaggio del prodotto finale ottenuto. Lo stoccaggio avviene in cumuli, situati in area separata da quella dei rifiuti da recuperare, suddivisi in base alle diverse granulometrie e alle caratteristiche merceologiche dei prodotti ottenuti.

#### **Standard di qualità dei prodotti del trattamento**

Relativamente agli STD di qualità di riferimento delle materie EoW ottenute dall'impianto Mannari verranno adottati gli standard previsti dal Reg. UE n. 305/2011.

La marcatura CE del prodotto rappresenterà per i prodotti uscenti dall'impianto la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale viene valutata, accertata e garantita mediante procedure certe la produzione ed infine viene dichiarata la prestazione.

Il sistema della cosiddetta CPD (Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto) che la Soc. Mannari adotterà sarà in osservanza all'allegato V CPR 305/2011 e sarà SISTEMA 2+.

Nella DoP (Dichiarazione di Prestazione) rilasciata dalla Mannari snc saranno inoltre contenute eventuali informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (art. 31 e 33 del Regolamento).

I prodotti del trattamento ottenuti dal trattamento dei rifiuti inerti rappresentano pertanto un prodotto di granulometria selezionata con caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN 13242 del marzo 2004, UNI EN 13285 del marzo 2004 e UNI EN ISO 14688-1 del gennaio 2003 e, in armonia con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n° UL/2005/5205 rispettano le caratteristiche indicate nell'allegato C della Circolare (Caratteristiche Prestazionali degli Aggregati Riciclati).

La Ditta seguirà un sistema di gestione per il controllo e la certificazione della qualità, che consente l'applicazione sul prodotto del marchio CE; al momento della vendita viene inoltre rilasciata, insieme al prodotto, una dichiarazione di conformità. La Ditta prevede di effettuare il test di cessione sulle MPS prodotte in conformità a quanto previsto dal DM 186 del 05/04/2006: il test viene effettuato ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Indicativamente si produrranno nell'impianto le seguenti pezzature di cui verranno prodotte le relative DoP e successive marcature CE

- Sabbia fine di cava 0/3 -0/5
- Sabbia riciclata 0/8-0/10- 0/15
- Pietrisco di cava /riciclato 5/8- 8/12- 12/22-22/32- 40/70

- Materiale per rilevato riciclato 0/60- 0/100
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 80/120- 80 /300 per gabbioni
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 200 /400 per muratura
- Stabilizzato cava-riciclato 0/30- 0/20
- Misto cementato 0/30 derivato dallo stabilizzato riciclato 0/20
- Misto cementato 20/30 derivato da vagliatura di fresatura del 170302
- Terre (CE)
- altre tipologie eventualmente richieste dalla Committenza e certificate regolarmente mediante il sistema di attestazione delle DoP.

### **Quantitativi:**

I quantitativi massimi di rifiuto che la Società è autorizzata sono i seguenti:

- quantitativo totale massimo di messa in riserva istantanea (operazione R13):  
**3.585 ton** così suddiviso:  
  
max **3.400 ton di rifiuti inerti** di cui massimo 1.400 ton **non** da costruzione e demolizione  
max 185 ton di altri tipi di rifiuti speciali non pericolosi compatibili con il processo produttivo
- quantitativo totale massimo stoccaggio annuo R13: **160.000 tn**
- quantitativo totale massimo di trattamento annuale (operazione R5): **140.0000 ton/anno** di cui massimo **18.200 ton/anno** di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210)
- quantitativo massimo di trattamento giornaliero (operazione R5): **540 ton/giorno** di cui massimo 70 ton/giorno di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210).

## **2. Matrice scarichi idrici**

*Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) e acque di lavaggio mezzi.*

L'attività risulta compresa nell'elenco di cui alla Tab.5 All.5 del DPGRT n.46/R/08 e s.m.i., tra le attività che producono acque meteoriche contaminate ai sensi dell'art.39 dello stesso Regolamento.

Si osserva che l'attività prevede la presenza di un impianto di lavaggio ruote dei camion in transito che viene gestita insieme alle acque meteoriche dilavanti (AMD); tale scarico si configura come scarico industriale.

Il progetto prevede che la superficie occupata dall'impianto sia fornita di impermeabilizzazione laddove avviene lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti, che sia invece realizzata in stabilizzato nelle aree di stoccaggio EoW e viabilità interne.

Le aree impermeabilizzate saranno dotate di canalette perimetrali di raccolta verso un impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione che recapiterà le acque trattate ad una vasca di raccolta per il riuso interno (abbattimento polveri); non è prevista la separazione tra la prima e la seconda frazione di acque dilavanti.

Il progetto prevede anche la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le aree di stoccaggio materiali recuperati e il trattamento presso il medesimo impianto di depurazione, ma senza passaggio attraverso disoleatore.

Le acque di risulta del lavaggio ruote confluiscono nella rete delle acque meteoriche modificando pertanto la natura dello scarico finale dello stesso (acque industriali).

In merito alla scelta progettuale di gestione, con particolare riferimento al trattamento, i contaminanti pertinenti sono gli stessi di quelli presunti per le AMDC e pertanto tale scarico può essere trattato allo stesso modo.

La gestione di tali reflui deve rispettare le condizioni previste nell'Allegato 2 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale.



Le acque nere originate da servizi degli uffici e spogliatoi, che sono a tutti gli effetti acque reflue domestiche, che vengono raccolte e gestite come rifiuti.

### **3. Matrice emissioni in atmosfera**

#### *Emissioni diffuse di polveri*

Relativamente agli apprestamenti ambientali relativi alla produzione e propagazione della polveri, vengono adottati diversi sistemi di abbattimento e mitigazione di tale problematica.

L'intero perimetro è completamente dotato di idonee piantumazioni, che garantiranno un'efficace barriera alla dispersione delle polveri verso l'esterno; tali piantumazioni altresì sono dotate di idonea irrigazione tale da rendere efficiente ed efficace la crescita e lo sviluppo regolare delle piante.

Altro apprestamento di natura ambientale e di tipo fisso è costituito dal sistema di nebulizzazione dei cumuli che, collegato a un anemometro, permetterà l'accensione automatica del sistema di abbattimento delle polveri (sistema di nebulizzazione) al superamento della soglia di velocità del vento di 6 m/s.

Pertanto oltre al normale sistema di protezione tramite barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'impianto, la Società si doterà di un sistema di nebulizzazione dei cumuli collegato all'anemometro che eviterà la formazione di polveri prima che le stesse incontrino la barriera vegetale. Entrambi gli accorgimenti sono di tipo programmati e non estemporanei.

In definitiva ai fini del contenimento delle polveri verranno adottati i seguenti apprestamenti:

- barriera vegetale lungo tutto il perimetro;
- sistema di bagnatura/nebulizzazione dei cumuli e delle aree di stoccaggio delle MPS;
- anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s;
- teli di protezione.

Nel caso in cui, in particolari condizioni, gli interventi di mitigazione precedentemente descritti non risultassero efficaci è prevista la copertura immediata dei cumuli.

**Tabella A- CER, operazioni e quantitativi autorizzati**

CER	Descrizione	Operazione	Quantitativo max di stoccaggio istantaneo (ton)	Quantitativo max di stoccaggio annuale (t/anno)	Quantitativo max di trattamento annuo (ton/anno)	Quantitativo max di trattamento giornaliero (ton/giorno)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 R5	3.400 <sup>(1)</sup>	140.000	140.0000	540 <sup>(2)</sup> t
170101	Cemento					
170102	Mattoni					
170103	Mattonelle e ceramiche					
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106					
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503					
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
010409	Scarti di sabbia e argilla					
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
100201 <sup>(1) (2)</sup>	Rifiuti dal trattamento delle scorie					
100202 <sup>(1) (2)</sup>	Scorie non trattate					
100210 <sup>(1) (2)</sup>	Scaglie di laminazione					
200202	Terra e roccia					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105					

191202	Metalli ferrosi	R13	50	5.000	-	-
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13	50	5.000	-	-
170201	Legno	R13	20	2.500	-	-
170203	Plastica	R13	20	2.500	-	-
150102	Imballaggi in plastica	R13	10	1.500	-	-
150103	Imballaggi in legno	R13	20	1.500	-	-
200303	Residui della pulizia stradale	R13	15	2.000	-	-
		<b>Totale</b>	<b>3.585</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>540</b>




<sup>(1)</sup> Il quantitativo massimo stoccabile delle scorie è di 1.400 ton ( CER 100201 - 100202 - 100210)


<sup>(2)</sup> Il quantitativo massimo giornaliero trattabile delle scorie 70 ton/giorno( CER 100201 - 100202 - 100210)

IMPIANTI DI MACINAZIONE/FRANTUMAZIONE:

IMP 1: mulino frantumatore IMISA IX-32

IMP 2: mulino frantumatore IMISA IF 750

1	19/04/2018	Emesso per "AS BUILT"	AC	AC	AC
0	01/06/2017	Emesso per approvazione Cliente	AC	AC	AC
REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN.	CHECK'D	APPR'D
		MANNARI FRANCESCO & C. S.N.C.			
		IMPIANTO LOC. MONTEGEMOLI PIOMBINO (LI)			
JOB NUMBER: I.D.E.A._17_MNN_art208_AMB_20170601_AC			COMMESSA N.	---	
			CONTRACT	---	
ISTANZA AUT. ART. 208 D.LGS. 152/06 IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI			ORIGINAL ISSUE	DATE	DRAWN
			001_A	01/06/2017	AC
PROJECT / UNIT			DATE	CHECK'D	APPR'D
Planimetria Impianto MANNARI SNC - MONTEGEMOLI			01/06/2017	AC	AC
AS BUILT			REV.	0	
			Dott. Ing. Antonio CORBIANCO ORDINE INGEGNERI PROV. LIVORNO SEZ. A Ing. Civile - Ambientale N. 1986 Ing. Industriale 		



- ① rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904].
- ② conglomerato bituminoso [170302]
- ③ pietrisco tolto d'opera [170508]
- ④ terre e rocce di scavo, detriti di perforazione [170504]
- ⑤ rifiuti di rocce da cave autorizzate, rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [010413] [010408]
- ⑥ fanghi costituiti da inerti [010409]
- ⑦ scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100201]
- ⑧ rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [100210] [191202] [191002]
- ⑨ terra e roccia, rifiuti prodotti da giardini e parchi incluse i rifiuti provenienti da cimiteri [200202]
- ⑩ rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura [161106]
- ⑪ scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [150103] [170201].
- ⑫ rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [150102] [170203]
- ⑬ rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili e delle strade [200303]

**NOTA:**  
CER Variabili: vedi Relazione

- ⑩ CER variabili
- ⑥ CER variabili
- ⑬ CER variabili
- ⑦ CER variabili
- ② CER variabili
- ③ CER variabili
- ⑤ CER variabili
- ④ CER variabili
- ⑨ CER variabili
- ① CER variabili

- DEPOSITO PICCOLI CONFERTORI
- IMP 2
- Rifiuti FERRO ⑧
- Rifiuti LEGNO ⑪
- Rifiuti PLASTICA ⑫
- Impianto recupero acque piovane



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 12841 - Data adozione: 30/07/2019**


Oggetto: Mannari S.n.c. di Mannari Francesco & C. Modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 e s.m.i. relativamente all'impianto sito in località Montegemoli-Piombino (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/07/2019

**Signature Not Verified**

Firmato digitalmente da RAFANELLI  
ANDREA  
Data: 30/07/2019 09:47:36 CEST  
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2019AD014380

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 della Parte quarta che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);*

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 *“Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento”* e s.m.i. e le successive D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e s.m.i. *“Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”* e D.C.R.T. 25/01/2005 n. 6 *“Approvazione del Piano di tutela delle acque”*;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

VISTA la L. R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. *“Norma in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”*;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 e s.m.i. recante “*Riordino delle funzioni provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi “*Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti*”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e smi “*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche*”;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 3495 del 27.03.2017, rilasciato dal competente Settore Valutazione Impatto Ambientale- Valutazione ambientale strategica-opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana , con il quale è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto del nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Loc. Montegemoli- Piombino (LI) presentato dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C., con prescrizioni;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.18 con il quale la Regione Toscana ha rilasciato alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. l'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in loc. Montegemoli-Piombino;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 6976 del 10.05.2018 con il quale la Regione Toscana ha preso atto della fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui trattasi e ha espresso il proprio nulla osta all'inizio dell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il suddetto Decreto Dirigenziale 5350/2018;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1285 del 04.02.2019 con il quale la Regione Toscana ha rilasciato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. l'autorizzazione alla modifica dei quantitativi dei rifiuti gestiti presso l'impianto di recupero sito in loc. Montegemoli-Piombino, secondo quanto previsto all'Allegato 1 allo stesso Decreto;

VISTA la nota in atti regionali prot. 279264 del 17.07.2019 con la quale la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha richiesto una nuova modifica dei quantitativi massimi di rifiuti autorizzati alla messa in riserva istantanea prevedendo:

- un aumento dei giorni lavorativi da 260 a 330 con conseguente aumento del quantitativo annuale dei rifiuti trattati (operazione R5) da 140.000 t/anno a 178.200 t/anno ;

CONSIDERATO CHE con la sopra citata nota prot. 279264 del 17.07.2019 il proponente ha anche attivato il procedimento in materia di VIA previsto dall'art. 58 della LR 10/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE con nota prot.291254 del 26.07.2019 il Settore VIA della Regione Toscana ha ritenuto che la modifica proposta costituisca una modifica esclusivamente a carattere gestionale e che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV

alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente;

VISTO che la modifica dei quantitativi autorizzati richiesta non comporta una modifica dell'importo della garanzia finanziaria già presentata n.40300191000594 del 20.03.2018, emessa da Tua Assicurazioni Spa conformemente a quanto disposto dalla delibera regionale n. 743/2012 e smi, già calcolata tenendo conto della certificazione ISO 14001:2015 valida fino al 02.06.2020;

CONSIDERATO CHE conformemente alla Delibera Regione Toscana n.1437 del 19.12.2017 la Società Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti per la modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla modifica dei quantitativi dei rifiuti massimi autorizzati secondo quanto richiesto dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco Srl;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

#### DECRETA

1. di rilasciare alla soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. (P.I. 01100070497) l'autorizzazione alla modifica dei quantitativi dei rifiuti gestiti presso l'impianto di recupero sito in loc. Montegemoli-Piombino, secondo quanto previsto all'Allegato 1 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale che sostituisce l'Allegato 1 al Decreto Dirigenziale n. 1285 del 04.02.2019 rilasciato dalla Regione Toscana;
2. di confermare quanto altro previsto nelle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana con i Decreti Dirigenziali n. 5350 del 12.04.2018, n. 6976 del 10.05.2018 e n. 1285 del 04.02.2019;
3. di precisare che in caso di perdita della certificazione ISO 14001:2015 la Società dovrà provvedere alla rideterminazione dell'importo della garanzia già prestata e all'adeguamento della stessa;
4. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Piombino al fine dell'espletamento delle proprie competenze per :
  - la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Società Mannari Snc di Mannari Francesco & C. comunicando alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti la data di avvenuta consegna;
  - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al:
    - Comune di Piombino;



- Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell' Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- A.R.P.A.T. - Area Dipartimento di Piombino - Elba, ai fini dei successivi controlli;
- A.R.P.A.T. - Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
- Albo nazionale dei gestori ambientali – Sezione regionale della Toscana;
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ai sensi dell' art. 208 comma 17 bis del D.L.gs 152/06 e smi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

**IL DIRIGENTE**

*Allegati n. 1*

1

*Descrizione impianto*

*8c9c1ea21216e961202073a17dd7c7203b6a9faf668d692e7a752a6a60c5aec7*

**CERTIFICAZIONE**

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da CHIMENTI MONICA

Data: 30/07/2019 11:59:59 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.  
Impianto Loc. Montegemoli- Piombino (LI)

## **1.Matrice Rifiuti**

### **DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL CICLO PRODUTTIVO:**

L'area nella quale verrà ubicato l'impianto è ricompresa in loc. Montegemoli nel Comune di Piombino (LI), in una zona individuata dal vigente strumento urbanistico con destinazione d'uso industriale. Nel complesso l'area di interesse si colloca in un'area pianeggiante relativamente antropizzata ma in via di sviluppo industriale a seguito del nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi adottato dal Comune.

La proprietà dell'intero lotto è del Comune di Piombino e lo stesso è inserito all'interno del P.I.P. del Comune di Piombino lotto B12 e contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 13 particelle 1636, 1639 e 377 e con superficie totale pari a 21.475 mq. La Società Mannari Snc realizzerà il proprio impianto solo su parte di detto lotto B12 ed esattamente sulla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Piombino al n. 1639 del foglio 13 ed avente superficie complessiva di 9005 mq.

L'area (circa 9.000 mq) sarà suddivisa come segue:

- Area di deposito MPS/EoW pari a circa 2.000 mq.
- Area deposito rifiuti inerti pari a circa 2.000 mq.
- Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi R13 di dimensioni pari a circa 1.000 mq.
- Area di trattamento R5 pari a circa 2.500 mq.

La restante parte verrà adibita agli uffici, spogliatoio oltre alla viabilità interna. L'area risulta interamente recintata.

### **Il ciclo tecnologico di recupero adottato è sinteticamente il seguente:**

#### **Modalità di accettazione:**

Preliminarmente al conferimento dei rifiuti viene attuata una procedura tra la Società e il produttore che prevede una fase contrattuale e conoscitiva del rifiuto che il produttore intende conferire, comprensiva delle analisi per definire l'omologa del rifiuto.

L'accesso del mezzo che conferisce i rifiuti avviene tramite cancello presidiato da personale addetto ed è ammesso solo durante le ore di apertura dell'impianto; l'addetto verifica la presenza del formulario per il trasporto, la corretta compilazione dello stesso e procede ad una ispezione visiva del carico finalizzata ad accertare l'assenza di materiali non ammessi al conferimento e la corrispondenza - per quanto visibilmente riscontrabile - del rifiuto alle caratteristiche attese e dichiarate sul documento di trasporto. Non saranno accettati carichi non preventivamente concordati, ovvero non accompagnati da formulario di identificazione, ovvero difformi dalle caratteristiche attese.

Dopo la fase di accettazione, l'addetto indica al trasportatore il luogo dove deve avvenire lo scarico e la viabilità prevista. Lo scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti (pianale ribaltabile, cassone a fondo apribile, movimentazione da gru a braccio del mezzo) su platea in impermeabile a perfetta tenuta idraulica. Nell'area di scarico avviene anche l'eventuale allontanamento di rifiuti non idonei al processo di trattamento, che verranno stoccati in apposito container per la messa in riserva temporanea.

I materiali conferiti sono stoccati separatamente in cumuli in ragione della prevalente presenza di:

- materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in calcestruzzo, ecc.);
- materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.);
- materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.);
- materiali indifferenziati da demolizione non selettiva.

Tale separazione risulta funzionale alle successive operazioni di macinazione, vagliatura e separazione granulometrica per l'ottenimento di prodotti commercializzabili. I diversi cumuli sono posizionati in modo da rendere facili le operazioni di movimentazione.

La viabilità interna verrà tenuta pulita e sgombra da rifiuti e/o da altro che possa intralciare le operazioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto.

I cumuli costituiti da materiale inerte polverulento, saranno protetti dall'azione del vento con apposite telonature e/o mediante operazioni di umidificazione.

L'area di scarico, debitamente segnalata, offre i necessari spazi per l'avvicinamento e le manovre.

Dai cumuli sono eliminati manualmente eventuali rifiuti decadenti visibili e non idonei al ciclo di lavorazione; tali materiali non desiderati (ferro, carta, ecc.) vengono posizionati in area appositamente dedicata e successivamente smaltiti attraverso le procedure di legge.

I rifiuti accatastati in cumuli distinti e su apposite piazzole sono movimentati con idonei mezzi cingolati o gommati in dotazione all'impianto

### **Descrizione funzionale del ciclo di recupero**

Presso l'impianto verranno installati due gruppi di frantumazione di tipo fisso.

Le operazioni svolte sono sinteticamente le seguenti:

- Messa in riserva di rifiuti quali, terre e rocce, cemento, miscele bituminose, pietrisco, materiali provenienti da attività di demolizione;
- Operazioni di frantumazione, vagliatura ed eventuale miscelazione con inerti per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate;
- Produzione di prodotti inerti "End of Waste" classificati CE.

Le operazioni svolte ricadono nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e più precisamente vengono definite come R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", e R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

Il ciclo di recupero dei rifiuti effettuato mediante i molini di frantumazione e vagliatura (descritti in seguito) consiste nelle seguenti fasi meccaniche tecnicamente interconnesse:

- 1) vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e/o delle frazioni indesiderate;
- 2) macinazione;
- 3) selezione granulometrica per ottenimento di frazioni inerti di varia granulometria.

L'alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con una pala gommata. Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti conferiti non viene consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo. Per ottenere un materiale in uscita ottimale e privo di contaminati, in questa fase l'operatore alla pala effettua un ulteriore controllo diretto del materiale da sottoporre a trattamento; qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione per un'ispezione visiva e più accurata prevedendone, in caso di incertezze, l'accantonamento momentaneo e la successiva analisi per verificarne la composizione e l'eventuale presenza di sostanze indesiderate.

Il ciclo tecnologico di recupero, come già descritto, sarà composto dalle seguenti fasi interconnesse tra loro:

- Posizionamento dell'impianto presso il sito di lavorazione;
- Esame e preselezione manuale del materiale in ingresso da sottoporre al processo, al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee indesiderate (legno, plastica, ferro in pezzatura ecc.);
- Alimentazione dell'impianto mediante escavatore o motopala in tramoggia;
- Frantumazione del materiale nel frantoio a mascelle;
- Separazione dei materiali ferrosi tramite separatore magnetico installato a bordo. Il materiale ferroso viene separato dai materiali frantumato e raccolto in una zona posta lateralmente rispetto al macchinario;
- Vagliatura finale del materiale frantumato e deferrizzato tramite un sistema di vagli in serie, con diametro decrescente. Il prodotto finale della vagliatura è costituito da diverse selezioni granulometriche che sono depositati dall'impianto separatamente tramite il nastro laterale di scarico e il nastro materiali fini. L'impianto è dotato di sistema di abbattimento delle polveri.

Il numero di nastri in uscita dal processo può variare a seconda della pezzatura del materiale da produrre.

La lavorazione avviene tramite due impianti denominati IMISA IX 32 e IMISA I.F. 750.

L' IMISA IX 32 è costituito essenzialmente da una tramoggia di carico con altezza 2,10 metri e sponde di 0,66 metri, un nastro di carico ove è alloggiato il deferrizzatore, con motore della potenza di 2 kw, per la separazione del materiale ferroso dagli inerti,

E' inoltre presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri, questo consiste in un tubo portante alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

A corredo e, parte integrante dell'impianto, sono anche il generatore ed il serbatoio di alimentazione a gasolio presenti nelle immediate vicinanze del mulino su aree dedicate impermeabili.

L'IMISA IX 32 è un mulino finitore a martelli snodati, è adatto e dedicato dalla Società, alla esclusiva frantumazione di svariate classi di inerti e ghiaie, realizzato allo scopo di ottenere elevate produzioni di granulati di ottima poliedricità.

Nel mulino di frantumazione, il materiale introdotto viene frantumato fino a ridurlo alle dimensioni desiderate. I dispositivi di frantumazione a martelli snodati descritti, possono essere avvicinati o allontanati, riducendo o aumentando la pezzatura del materiale in uscita (min. 20 mm – max. 115 mm., all'occorrenza altresì, in via preliminare, può essere previsto il passaggio su un sistema vagliante (vibro-alimentatore), finalizzato ad evitare di inviare alla frantumazione la frazione fine, l'alimentazione può essere variata da una pulsantiera posta a lato della sponda laterale, in modo da aumentare o diminuire portata e qualità di pre-vagliatura del materiale.

Sulle pareti d'urto sono montate delle barre, intercambiabili tra loro, fuse in acciaio speciale molto resistente all'usura. Il rotore, fusione in acciaio o composto in lamiera, è montato su un albero, in lega d'acciaio ad elevata resistenza, rotante su cuscinetti orientabili a rulli largamente dimensionati.

Il particolare sistema di bloccaggio dei martelli realizzato dall'azienda, garantisce una pressione costante e continua sulle superfici lavorate dei martelli stessi, formando praticamente un corpo unico con il rotore. Ciò ha permesso il montaggio di martelli in acciaio ad alto tenore di manganese.

o in speciali leghe antiusura ma di gran lunga più resistente all'usura stessa; anche la camera di macinazione è realizzata in acciaio ad alto tenore di manganese o in speciali leghe antiusura. I martelli possono essere ruotati in modo da poter sfruttare al massimo le loro superfici d'impatto. La carcassa in lamiera accuratamente saldata è apribile per facilitare le normali operazioni di manutenzione e controllo.

L' IMISA I.F. 750 è concettualmente simile al precedente per la parte di carico e scarico ma ha caratteristiche diverse, per la compattezza, per la diversità del frantumatore e dell'uso, che si descrivono di seguito brevemente rimandando all'allegato tecnico per una più accurata lettura.

L'impianto di frantumazione IMISA I.F. 750 è un frantumatore autonomo, definito autonomo in quanto non necessita di alcuna fonte di energia esterna essendo fornito di un gruppo elettrogeno.

Le dimensioni della macchina sono le seguenti:

- Altezza della macchina completa : 3,50 m.
- Lunghezza: 9,50 m.
- Larghezza massima: 2,50 m.
- Lunghezza del nastro estrattore: 10,00 m. (variabile)
- Larghezza del nastro estrattore: 0,90 m.

L'impianto fornisce un prodotto le cui dimensioni non superano i 25÷30 mm.

L'alimentazione del frantumatore avviene tramite un "alimentatore idraulico a cassetto". All'uscita del frantumatore è posto un nastro trasportatore per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Nella zona centrale, su apposita struttura, è montato il vero e proprio frantumatore.

Nella zona anteriore, al di sopra di una struttura in tubolare elettrosaldato, è posto il gruppo di alimentazione composto da un cassetto, il cui movimento è dato da un pistone idraulico, e da una capiente tramoggia che raccoglie gli inerti da frantumare.

Al di sotto del gruppo di alimentazione è stato ricavato un vano in cui trovano alloggio il gruppo elettrogeno, la centralina idraulica, il motore elettrico per l'azionamento del frantumatore ed il quadro di comando.

Al di sotto della bocca di uscita del frantumatore è posto un nastro per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Questo è formato da due parti: una fissa solidale con la struttura dell'impianto, ed una mobile. La parte mobile presenta la particolarità di avere le sponde formate da un sistema di leve che incernierate in maniera opportuna, formano un pantografo. Questo meccanismo, sotto l'azione di due pistoni oleodinamici, permette l'estensione o la chiusura del nastro.

Le due "sponde" sono agganciate superiormente ad un castello formato da tubolari elettrosaldati tramite perni, mentre la parte inferiore è agganciata ai due pistoni oleodinamici.

AI di sopra del nastro, in posizione opportuna, è posizionato un separatore magnetico a nastro che provvede ad eliminare tutte le parti ferrose presenti negli inerti. Questi materiali vengono quindi scaricati in un apposito contenitore.

Inoltre è presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri che consiste in un tubo portante, alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

Sull'impianto sono montati anche quattro stabilizzatori meccanici a coppia conica per effettuare il livellamento.

- Il mulino frantumatore IMISA IX 32 verrà utilizzato e dedicato esclusivamente per la riduzione a pezzature commerciali delle graniglie e collocato in area dedicata (vedi planimetria allegata) sarà dotato di un gruppo di alimentazione e serbatoio gasolio separati ed in area impermeabile dotata di opportuni sistemi di sicurezza.

- Il mulino IMISA IF 750 invece verrà utilizzato per la produzione di materiale inerte derivante dal vero e proprio trattamento delle terre e rocce per la produzione di materiale definito "End of Waste" o MPS o prodotto dal trattamento dei rifiuti in ingresso quali ad esempio calcestruzzo, scorie, pietrisco, asfalto ecc. ecc..

Sarà alloggiato su area dedicata in prossimità degli stalli dedicati allo scarico CER in ingresso (vedasi planimetria allegata). Questo impianto sarà caratterizzato dalla possibilità di rotazione, attorno all'asse, per angoli fino a 270 gradi, in modo tale da coprire agevolmente una superficie di deposito dei prodotti in uscita dal nastro estrattore senza procedere alla realizzazione di vari castelli di nastri trasportatori. Tale soluzione, evitando sbalzi di scarico del materiale prodotto, evita anche la produzione di polveri limitate quindi solo alla fase di scarico del nastro estrattore del frantumatore sul cumulo medesimo, oltre a permettere un agevole gestione dei cumuli.

Il materiale sottoposto alle le operazioni di frantumazione dei due mulini, viene successivamente convogliato ad un vibrovaglio che realizza le selezioni granulometriche desiderate. Il materiale estratto viene accumulato in posizione frontale rispetto alla macchina e successivamente trasferito con pala gommata nell'area destinata allo stoccaggio del prodotto finale ottenuto. Lo stoccaggio avviene in cumuli, situati in area separata da quella dei rifiuti da recuperare, suddivisi in base alle diverse granulometrie e alle caratteristiche merceologiche dei prodotti ottenuti.

#### **Standard di qualità dei prodotti del trattamento**

Relativamente agli STD di qualità di riferimento delle materie EoW ottenute dall'impianto Mannari verranno adottati gli standard previsti dal Reg. UE n. 305/2011.

La marcatura CE del prodotto rappresenterà per i prodotti uscenti dall'impianto la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale viene valutata, accertata e garantita mediante procedure certe la produzione ed infine viene dichiarata la prestazione.

Il sistema della cosiddetta CPD (Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto) che la Soc. Mannari adotterà sarà in osservanza all'allegato V CPR 305/2011 e sarà SISTEMA 2+.

Nella DoP (Dichiarazione di Prestazione) rilasciata dalla Mannari snc saranno inoltre contenute eventuali informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (art. 31 e 33 del Regolamento).

I prodotti del trattamento ottenuti dal trattamento dei rifiuti inerti rappresentano pertanto un prodotto di granulometria selezionata con caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN 13242 del marzo 2004, UNI EN 13285 del marzo 2004 e UNI EN ISO 14688-1 del gennaio 2003 e, in armonia con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n° UL/2005/5205 rispettano le caratteristiche indicate nell'allegato C della Circolare (Caratteristiche Prestazionali degli Aggregati Riciclati).

La Ditta seguirà un sistema di gestione per il controllo e la certificazione della qualità, che consente l'applicazione sul prodotto del marchio CE; al momento della vendita viene inoltre rilasciata, insieme al prodotto, una dichiarazione di conformità. La Ditta prevede di effettuare il test di cessione sulle MPS prodotte in conformità a quanto previsto dal DM 186 del 05/04/2006: il test viene effettuato ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Indicativamente si produrranno nell'impianto le seguenti pezzature di cui verranno prodotte le relative DoP e successive marcature CE

- Sabbia fine di cava 0/3 -0/5
- Sabbia riciclata 0/8-0/10- 0/15
- Pietrisco di cava /riciclato 5/8- 8/12- 12/22-22/32- 40/70

- Materiale per rilevato riciclato 0/60- 0/100
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 80/120- 80 /300 per gabbioni
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 200 /400 per muratura
- Stabilizzato cava-riciclato 0/30- 0/20
- Misto cementato 0/30 derivato dallo stabilizzato riciclato 0/20
- Misto cementato 20/30 derivato da vagliatura di fresatura del 170302
- Terre (CE)
- altre tipologie eventualmente richieste dalla Committenza e certificate regolarmente mediante il sistema di attestazione delle DoP.

### **Quantitativi:**

I quantitativi massimi di rifiuto che la Società è autorizzata sono i seguenti:

- quantitativo totale massimo di messa in riserva istantanea (operazione R13):  
**7.000 ton** così suddiviso:
  - max 6.000 ton di rifiuti inerti** da costruzione e demolizione
  - max 1.000 ton di altri tipi di rifiuti speciali non pericolosi** compatibili con il processo produttivo di cui massimo **185 ton** attinenti i CER 191202- 191002- 170201- 170203- 150102- 150103- 200303
- quantitativo totale massimo stoccaggio annuo R13: **198.200 tn**
- quantitativo totale massimo di trattamento annuale (operazione R5): **178.200 ton/anno** di cui massimo **18.200 ton/anno** di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210)
- quantitativo massimo di trattamento giornaliero (operazione R5): **540 ton/giorno** di cui massimo 70 ton/giorno di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210).

## **2. Matrice scarichi idrici**

*Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) e acque di lavaggio mezzi.*

L'attività risulta compresa nell'elenco di cui alla Tab.5 All.5 del DPGRT n.46/R/08 e s.m.i., tra le attività che producono acque meteoriche contaminate ai sensi dell'art.39 dello stesso Regolamento.

Si osserva che l'attività prevede la presenza di un impianto di lavaggio ruote dei camion in transito che viene gestita insieme alle acque meteoriche dilavanti (AMD); tale scarico si configura come scarico industriale.

Il progetto prevede che la superficie occupata dall'impianto sia fornita di impermeabilizzazione laddove avviene lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti, che sia invece realizzata in stabilizzato nelle aree di stoccaggio EoW e viabilità interne.

Le aree impermeabilizzate saranno dotate di canalette perimetrali di raccolta verso un impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione che recapiterà le acque trattate ad una vasca di raccolta per il riuso interno (abbattimento polveri); non è prevista la separazione tra la prima e la seconda frazione di acque dilavanti.

Il progetto prevede anche la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le aree di stoccaggio materiali recuperati e il trattamento presso il medesimo impianto di depurazione, ma senza passaggio attraverso disoleatore.

Le acque di risulta del lavaggio ruote confluiscono nella rete delle acque meteoriche modificando pertanto la natura dello scarico finale dello stesso (acque industriali).

In merito alla scelta progettuale di gestione, con particolare riferimento al trattamento, i contaminanti pertinenti sono gli stessi di quelli presunti per le AMDC e pertanto tale scarico può essere trattato allo stesso modo.

La gestione di tali reflui deve rispettare le condizioni previste nell'Allegato 2 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale.



Le acque nere originate da servizi degli uffici e spogliatoi, che sono a tutti gli effetti acque reflue domestiche, che vengono raccolte e gestite come rifiuti.

### **3. Matrice emissioni in atmosfera**

#### *Emissioni diffuse di polveri*

Relativamente agli apprestamenti ambientali relativi alla produzione e propagazione della polveri, vengono adottati diversi sistemi di abbattimento e mitigazione di tale problematica.

L'intero perimetro è completamente dotato di idonee piantumazioni, che garantiranno un'efficace barriera alla dispersione delle polveri verso l'esterno; tali piantumazioni altresì sono dotate di idonea irrigazione tale da rendere efficiente ed efficace la crescita e lo sviluppo regolare delle piante.

Altro apprestamento di natura ambientale e di tipo fisso è costituito dal sistema di nebulizzazione dei cumuli che, collegato a un anemometro, permetterà l'accensione automatica del sistema di abbattimento delle polveri (sistema di nebulizzazione) al superamento della soglia di velocità del vento di 6 m/s.

Pertanto oltre al normale sistema di protezione tramite barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'impianto, la Società si doterà di un sistema di nebulizzazione dei cumuli collegato all'anemometro che eviterà la formazione di polveri prima che le stesse incontrino la barriera vegetale. Entrambi gli accorgimenti sono di tipo programmati e non estemporanei.

In definitiva ai fini del contenimento delle polveri verranno adottati i seguenti apprestamenti:

- barriera vegetale lungo tutto il perimetro;
- sistema di bagnatura/nebulizzazione dei cumuli e delle aree di stoccaggio delle MPS;
- anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s;
- teli di protezione.

Nel caso in cui, in particolari condizioni, gli interventi di mitigazione precedentemente descritti non risultassero efficaci è prevista la copertura immediata dei cumuli.

**Tabella A- CER, operazioni e quantitativi autorizzati**

CER	Descrizione	Operazione	Quantitativo max di stoccaggio istantaneo (ton)	Quantitativo max di stoccaggio annuale (t/anno)	Quantitativo max di trattamento annuo (ton/anno)	Quantitativo max di trattamento giornaliero (ton/giorno)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 R5	6.000	178.200	178.200	540 <sup>(2)</sup> t
170101	Cemento					
170102	Mattoni					
170103	Mattonelle e ceramiche					
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106					
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503					
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
010409	Scarti di sabbia e argilla					
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
200202	Terra e roccia					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105					

100201 <sup>(2)</sup>	Rifiuti dal trattamento delle scorie	R13 R5	1000 <sup>(1)</sup>			
100202 <sup>(2)</sup>	Scorie non trattate					
100210 <sup>(2)</sup>	Scaglie di laminazione					
191202	Metalli ferrosi	R13		5.000	-	-
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13		5.000	-	-
170201	Legno	R13		2.500	-	-
170203	Plastica	R13		2.500	-	-
150102	Imballaggi in plastica	R13		1.500	-	-
150103	Imballaggi in legno	R13		1.500	-	-
200303	Residui della pulizia stradale	R13		2.000	-	-
		<b>Totale</b>	<b>7.000</b>	<b>198.200</b>	<b>178.200</b>	<b>540</b>

<sup>(1)</sup> Il quantitativo massimo stoccabile inteso come sommatoria dei rifiuti identificati dai CER 191202- 191002- 170201- 170203- 150102- 150103 e 200303 è di 185 ton.

<sup>(2)</sup> Il quantitativo massimo giornaliero trattabile delle scorie 70 ton/giorno( CER 100201 - 100202 - 100210)